

**5^a Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio)**

BOZZE DI STAMPA
16 novembre 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— **XIX LEGISLATURA** —————

A.S. 1689
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026

VOLUME IX
ARTICOLI 124- FINE

BOZZA NON CORRETTA
16 NOVEMBRE 2025, ORE 00:30

EMENDAMENTI

Art. 124

124.1
MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

124.2
PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

124.3

ZULLO, GELMETTI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire l'effettiva esigibilità dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1, dopo l'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:

«Art. 8-*sexies*.1 - (Revisione periodica delle tariffe dei servizi socio-sanitari accreditati).

1. Le Regioni e le Province autonome assicurano la revisione periodica delle tariffe riconosciute agli erogatori accreditati dei servizi socio-sanitari di cui al CAPO IV del DPCM 12 gennaio 2017, con cadenza almeno biennale. La revisione tiene conto, in modo selettivo, della variazione del costo del lavoro derivante dai rinnovi contrattuali dei settori di riferimento, nonché degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di lavoratori.

2. È istituito presso il Ministero della Salute un fondo, denominato Fondo nazionale per la revisione delle tariffe dei servizi sociosanitari, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da ripartire a favore delle Regioni, destinato a cofinanziare le misure di cui al presente articolo e a sostenere le Regioni che introducono meccanismi di adeguamento tariffario coerenti con i principi qui stabiliti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le Regioni e di accesso per l'utilizzazione delle risorse del fondo di cui al presente comma ed il finanziamento del medesimo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

124.4

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della definizione e dell'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e successive modificazioni, è assicurata particolare attenzione alle situazioni di non autosufficienza e fragilità, con riferimento anche alle persone che convivono con animali d'affezione. A tal fine, tra le prestazioni e i servizi di sostegno domiciliare e territoriale possono essere inclusi interventi volti a garantire la cura e la gestione degli animali di proprietà o in affidamento delle persone non autosufficienti o anziane con ridotta autonomia, in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie e le organizzazioni di volontariato, anche operanti nella tutela degli animali.»

Art. 125

125.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

125.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

125.0.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 125-bis.

*(Incremento della dotazione organica del
Ministero dell'Interno - immigrazione)*

1. All'articolo 5 della legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «200 unità» sono sostituite con le seguenti: «800 unità»;

b) al comma 2, terzo periodo:

1) le parole «di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e», «di euro 202.899 per l'anno 2025 e» e «di euro 168.000 per l'anno 2025» sono soppresse;

2) le parole «euro 7.990.494» sono sostituite con le seguenti: «euro 31.961.976», le parole «euro 405.797» sono sostituite con le seguenti: "euro 1.623.188» e le parole «euro 168.000» sono sostituite con le seguenti «euro 672.000».

c) al comma 2, quarto periodo, le parole «euro 448.000 per l'anno 2025» sono sostituite con le seguenti; «euro 996.000 per l'anno 2026»;

d) al comma 4, primo periodo, le parole «30 aprile 2025» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2025»;

e) al comma 5, primo periodo:

1) le parole «euro 4.814.146 per l'anno 2025 e» sono soppresse;

2) le parole «euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite con le seguenti «euro 35.253.164 per l'anno 2026 e euro 34.257.164 annui a decorrere dall'anno 2027».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35.253.164 euro per l'anno 2026 e a 34.257.164 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 35.253.164 euro per l'anno 2026 e in 34.257.164 euro annui a decorrere dall'anno 2027."

125.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 125-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale ai fini del rinnovo contrattuale 2024-2026)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle aziende del comparto Mobilità - Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2025, 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

1. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del settore, in coerenza con quanto previsto dal verbale d'intesa sottoscritto il 20 marzo 2025 tra il Governo, le Regioni e le Parti sociali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, assicurando la loro integrale destinazione agli oneri contrattuali e alla stabilità occupazionale del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2025, 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni di riferimento, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

125.0.3

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 125-bis.

1. Al fine di garantire la piena attuazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle aziende del comparto Mobilità - Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è incrementato di: 370 milioni di euro per l'anno 2026, 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del settore, in coerenza con quanto previsto dal verbale d'intesa sottoscritto il 20 marzo 2025 tra il Governo, le Regioni e le Parti sociali.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, assicurando la loro integrale destinazione agli oneri contrattuali e alla stabilità occupazionale del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni di riferimento, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, **nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**"

125.0.4

CAMUSSO, IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 125-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale ai fini del rinnovo contrattuale)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle aziende del comparto Mobilità - Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è incrementato di: 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del settore, in coerenza con quanto previsto dal verbale d'intesa sottoscritto il 20 marzo 2025 tra il Governo, le Regioni e le Parti sociali.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, assicurando la loro integrale destinazione agli oneri contrattuali e alla stabilità occupazionale del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.».

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione,

con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 370 milioni di euro per l'anno 2026 e 510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»

125.0.5

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale ai fini del rinnovo contrattuale 2024-2026)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle aziende del comparto Mobilità - Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2026, 370 milioni di euro per l'anno 2027, 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del settore, in coerenza con quanto previsto dal verbale d'intesa sottoscritto il 20 marzo 2025 tra il governo, le Regioni e le parti sociali.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, assicurando la loro integrale destinazione agli oneri contrattuali e alla stabilità occupazionale del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2026, 370 milioni di euro per l'anno 2027 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni di riferimento, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

125.0.6

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 125-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale ai fini del rinnovo contrattuale 2024-2026)

1. Al fine di garantire la piena attuazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle aziende del comparto Mobilità - Trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2026, 370 milioni di euro per l'anno 2027 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale del settore, in coerenza con quanto previsto dal verbale d'intesa sottoscritto il 20 marzo 2025 tra il Governo, le Regioni e le Parti sociali.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo, assicurando la loro integrale destinazione agli oneri contrattuali e alla stabilità occupazionale del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2026, 370 milioni di euro per l'anno 2027 e 510 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 126

126.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

126.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

126.3

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole "Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire" con le seguenti:

"Al fine di definire **progressivamente** i livelli essenziali delle prestazioni sociali, **di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328**, volti a garantire"

126.4

FURLAN, PAITA

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di definire» inserire la seguente: «progressivamente» e dopo le parole «delle prestazione sociali» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328»

126.5

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 2, dopo le parole "Il Sistema di cui al comma 1 garantisce" inserire le seguenti", in conformità con quanto previsto con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 e con le sperimentazioni in corso in attuazione del decreto legislative 15 marzo 2024 n. 29,".

126.6

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 4.000;*
- b) alla lettera b) sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 20.000;*
- c) sostituire la lettera c) con la seguente: c) da un minimo di 6 ore settimanali fino a 18 ore settimanali di assistenza domiciliare da parte dei servizi socioassistenziali per le persone non auto-sufficienti da modulare in funzione del bisogno di salute e del «coefficiente di intensità assistenziale».*

2) al comma 7, dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: per un importo complessivo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al cui finanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

126.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "ora settimanale", con le seguenti "ora giornaliera";*
 - b) Le parole "da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.", sono soppresse.*
-

126.8

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 3.

126.9

FURLAN, PAITA

Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «sentite le parti sociali e gli organismi rappresentativi del terzo settore di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147»

126.10

GASPARRI

Al comma 3, dopo le parole "28 agosto 1997, n.281" aggiungere le seguenti:

"sentite le parti sociali e gli organismi rappresentativi del terzo settore di cui all'articolo 21 comma 4 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147"

126.11

FURLAN, PAITA

Al comma 3, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n.208» inserire le seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023»

126.12

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sopprimere le parole: "che tengano conto" fino alla fine del periodo.

126.13

PIROVANO

Al comma 5, sostituire le parole: «commi 498 e seguenti» con le seguenti: «commi da 498 a 501».

126.14

GASPARRI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027 e le relative assunzioni di personale sono soggette alle deroghe ai vincoli di contenimento della spesa per il personale in analogia con quanto previsto dall'art.1 comma 801 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178"

126.15

CAMUSSO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2, il Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e le relative assunzioni di personale sono soggette alle deroghe ai vincoli di contenimento della spesa per il personale in analogia con quanto previsto dall'articolo1, comma 801 della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

126.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027 e le relative assunzioni di personale sono soggette alle deroghe

ai vincoli di contenimento della spesa per il personale in analogia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 801, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178."

126.17

FURLAN, PAITA

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027 e le relative assunzioni di personale sono soggette alle deroghe ai vincoli di contenimento della spesa per il personale in analogia con quanto previsto dall'articolo 1 comma 801 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178»

126.18

CALANDRINI, SALVITTI

Al comma 7 le parole «Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente» *sono sostituite dalle seguenti:* "Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3 mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse statali trasferite e rese disponibili a legislazione vigente per i livelli essenziali delle prestazioni sociali, fermo restando che la garanzia dell'integrale copertura finanziaria dei livelli essenziali delle prestazioni è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Restano salve eventuali risorse proprie aggiuntive che le Regioni e gli Enti locali intendano destinare in via autonoma".

126.19

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Al comma 7, dopo le parole: al comma 3 *aggiungere le seguenti:* per un importo complessivo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al cui finanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

126.20

ZAFFINI, MANCINI, SATTÀ, LEONARDI, ZULLO, SILVESTRONI, BERRINO, RUSSO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis Per le finalità di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni, anche nelle loro forme associative, possono effettuare assunzioni di educatori professionali socio pedagogici e psicologi, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

7-ter. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di rafforzare i Punti unici di accesso attraverso l'assunzione di personale con competenze di carattere sociale, gli ambiti territoriali sociali e i comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, sono autorizzati ad assumere, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, personale con professionalità di operatore sociale ascrivibile ai profili professionali di assistente sociale, educatore e psicologo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e anche in qualità di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

7-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sulla base dei principi e dei criteri già stabiliti dall'articolo 1, commi 798, 799 e 800 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da *7-ter* a *7-quater*, a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella misura di 50 milioni di euro annui, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1,

commi 557-557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Art. 127

127.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

127.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

127.3

LOMBARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito dei contenuti del Livello essenziale delle prestazioni di cui al comma 2, rientra altresì il completamento e l'adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità.»

127.4

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole: "Entro il 31 dicembre 2027" con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2026"

127.5

Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRRO, DAMANTE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:" Presidenza del Consiglio dei ministri" aggiungere in fine, le seguenti: ", comunque non inferiore a 10 ore settimanali per studente"

127.6

CALANDRINI, SALVITTI

Al comma 6, le parole "e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci" sono sostituite dalle seguenti "nonché sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali, nei limiti delle risorse statali trasferite e iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità, restando in ogni caso a carico dello Stato l'integrale copertura finanziaria dei livelli essenziali delle prestazioni."

127.0.1

GIORGIS, MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

- a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione;
- b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali "anticipatari" nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo

di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett. b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.

127.0.2

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali "anticipatari" nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lettera b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la

compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33 per cento sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33 per cento e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.»

127.0.3

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

"1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali "anticipatari" nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett. b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023."

127.0.4

GELMETTI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

"1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali "anticipatari" nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett. b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento

del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.

127.0.5

PIROVANO, TOSATO, PUCCIARELLI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

«Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

"1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.

b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali "anticipatari" nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;

d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett. b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;

e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.

127.0.6

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 127-bis

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di comunicazione e di accessibilità per le persone sorde, nell'ambito del progetto "Comunic@ENS", promosso dall'Ente Nazionale Sordi - ENS, riconosciuto con legge 12 maggio 1942, n. 889, legge 21 agosto 1950, n. 698, e Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del

9 maggio 1979, quale ente morale di diritto privato con personalità giuridica, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a complessivi euro 900.000 per il triennio 2026-2028, si provvede mediante il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 330, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197."

Art. 128

128.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

128.2

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

128.0.1

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis

(Fondo per la formazione e la certificazione dei Disability Manager)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato a finanziare percorsi di formazione

e certificazione professionale dei Disability Manager nel settore pubblico e privato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

128.0.2

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 128-bis

(Incremento del Fondo perequativo infrastrutturale)

1. Al fine di colmare il divario infrastrutturale della rete dei trasporti e delle infrastrutture digitali, il «Fondo perequativo infrastrutturale per il mezzogiorno» di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 è incrementato per l'anno 2026 di 4.000 milioni di euro e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2027. Per le finalità di cui al presente comma quota parte delle risorse è riservata anche nei territori delle regioni non destinatarie delle risorse del fondo.

2. Le quote riservate alle regioni non destinatarie del fondo e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 4.000 milioni di euro e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina fiscale sui servizi digitali)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»;

b) sostituire l'articolo 23 con i seguenti:

"Art. 23

(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di ap-

provazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso

versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti."

Art. 129

129.1

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.5 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.950.000;

2027: - 4.423.000;

2028: - 4.441.000;

129.2

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.256.000;
2027: - 1.484.000;
2028: - 1.409.000

129.3

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità (13) sopprimere la voce: 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.248.000;
2027: - 3.983.000;
2028: - 4.247.000;

129.4

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità (13) sopprimere la voce: 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.122.000;
2027: - 1.079.000;
2028: - 689.000;

129.5

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità (13) sopprimere la voce:

2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 8.531.000;

2027: - 9.202.000;

2028: - 9.202.000;

129.6

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità (13) sopprimere la voce: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.221.000;

2027: - 1.210.000;

2028: - 1.210.000;

129.7

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) sopprimere la voce: 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 3.028.000;

2027: - 2.750.000;

2028: - 2.965.000;

129.8

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, allegato VI, stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) sopprimere la voce: 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 7.266.000;
2027: - 8.066.000;
2028: - 8.020.000;

129.9

MANCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "anni 2026, 2027 e 2028" inserire le seguenti: "ad esclusione delle risorse del fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana e alla risoluzione delle procedure di infrazione e all'esecuzione delle relative sentenze della Corte di Giustizia europea,"

Conseguentemente:

- al medesimo comma 2, allegato VII, Al Programma 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23) della Missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (18) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le cifre "79.447" per l'anno 2026 sono sostituite con "0" ; le cifre "94.748" del 2027 sono sostituite con "0" e le cifre "94.748" del 2028 sono sostituite con "0".

- al medesimo comma 2, Allegato VIII "Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri" Al Programma 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23) della Missione 1 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (18) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le cifre "79.447" per l'anno 2029 sono sostituite con "0" ; le cifre "94.748" del 2030 sono sostituite con "0" e le cifre "94.748" del 2031 sono sostituite con "0".

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 79.447.000;

2027: - 94.748.000;

2028: - 94.748.000

129.10

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) sopprimere la voce: 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 17.506.000;

2027: - 17.506.000;

2028: - 17.506.000;

129.11

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 6 Soccorso civile (8) sopprimere la voce: 6.1 Interventi per pubbliche calamità (4)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 48.180.000;

2027: - 23.750.000;

2028: - 90.000.000;

129.12

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) sopprimere la voce: 12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 25.650.000;

2027: - 25.650.000;

2028: - ---;

129.13

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) sopprimere la voce: 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 12.865.000;

2027: - 22.365.000;

2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - ---;

2027: - ---;

2028: - 19.199.000;

129.14

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) sopprimere la voce: 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.496.000;

2027: - 4.870.000;

2028: - 5.496.000;

129.15

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) sopprimere la voce: 1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 86.046.000;

2027: - 88.375.000;

2028: - 37.483.000;

129.16

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) sopprimere la voce: 1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

129.17

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, missione 5 Comunicazioni (15) sopprimere la voce: 5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.713.000;
2027: - 1.713.000;
2028: - 61.000;

129.18

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;
2027: - 24.819.000;
2028: - 16.837.000

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;
2027: - --;
2028: - --;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 14.368.000;
2027: - --;
2028: - --;

129.19

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.261.000;

2027: - 433.000;

2028: - 6.000

129.20

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.251.000;

2027: - 1.251.000;

2028: - 1.251.000;

129.21

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.105.000;

2027: - 2.105.000;
2028: - 3.302.000;

129.22

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 6.446.000;
2027: - 6.907.000;
2028: - 3.507.000

129.23

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 9.882.000;
2027: - 9.906.000;
2028: - 406.000

129.24

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare (18) sopprimere la voce: 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 79.447.000;

2027: - 94.748.000;

2028: - 94.748.000

129.25

MISIANI, MALPEZZI, ALFIERI, MIRABELLI

Al comma 2, Allegato VII, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, sopprimere la voce: "1.13, Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20.553.000 euro per l'anno 2026, 5.252.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

129.26

MANCA

Al comma 2, Allegato VII, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, sopprimere la voce: "1.13, Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria".

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "20.553.000 euro per l'anno 2026, 5.252.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

129.27

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 5 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche (10) *sopprimere la voce*: 5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 43.414.000;

2027: - 16.000;

2028: - 40.000

129.28

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) *sopprimere la voce*: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)*

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 89.723.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - --;

2027: - 15.000.000;

2028: - 1.828.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - --;

2027: - 13.928.000;

2028: - --;

129.29

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) *sopprimere la voce*: 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)*

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 36.206.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 12.043.000;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 12.612.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

129.30

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) sopprimere la voce: 1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 46.231.000;

2028: - 96.405.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 30.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 5.418.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

129.31

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.3 Autotrasporto ed intermodalità (2)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 11.028.000;

2027: - 9.707.000;

2028: - 8.748.000;

129.32

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 4.133.000;

2027: - 4.588.000;
2028: - 5.560.000;

129.33

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 57.294.000;
2027: - 57.294.000;
2028: - 50.002.000;

129.34

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 21.564.000;
2027: - 81.187.000;
2028: - 82.245.000;

129.35

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) sopprimere la voce: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 70.434.000;
2027: - 74.397.000;
2028: - 60.965.000;

129.36

IRTO, MANCA, BASSO, FINA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) sopprimere la voce: 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 11.687.000;
2027: - 13.134.000;
2028: - 8.421.000;

129.37

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) sopprimere la voce: 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 6.513.000;
2027: - 5.275.000;
2028: - 3.663.000;

129.38

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) sopprimere la voce: 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 59.402.000;
2027: - 23.902.000;
2028: - 26.448.000;

129.39

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, allegato VII, stato di previsione del Ministero del turismo, missione 2 Turismo (31) sopprimere la voce: 2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 63.580.000;
2027: - 63.580.000;
2028: - 23.753.000;

129.40

LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono individuate, per ciascuna amministrazione, a seguito di specifiche analisi di efficienza delle politiche interessate, da concludere entro il 30 giugno 2026, al fine di evitare effetti regressivi sui servizi essenziali.»

129.41

LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2026 le amministrazioni centrali dello Stato assicurano che almeno il 40 per cento delle risorse ordinarie in conto capitale destinate a interventi territorializzabili sia assegnato alle regioni del Mezzogiorno. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un sistema di monitoraggio unico.»

129.42

MANCINI, LEONARDI, RUSSO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Al fine di adeguare i livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi digitali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli obblighi di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), le spese per gli interventi informatici del ministero sono incrementate per un importo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4 milioni di euro per l'anno 2028. La maggiore spesa è compensata con la riduzione pari a 6 milioni di euro per il 2026, 5 milioni di euro per il 2027 e 4 milioni di euro per il 2028, dello stanziamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché alla riduzione dell'avanzo disponibile di cui all'articolo 138, comma 2, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.».

129.43

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 78,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

129.44

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il comma 5 è soppresso

Conseguentemente

All'art. 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "78,4 milioni"

129.45

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 132, sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 78,4 milioni»

129.46

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "78,4 milioni".

129.47

FURLAN, PAITA

Sopprimere il comma 5

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

129.48

LOTITO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

129.49

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per far fronte al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per le attività di assistenza fiscale svolte a partire dal periodo d'imposta 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "78,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

129.50

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per far fronte al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per le attività di assistenza fiscale svolte a partire dal periodo d'imposta 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "78,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

129.51

PAROLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per far fronte al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per le attività di assistenza fiscale svolte a partire dal periodo d'imposta 2026.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 21,6 milioni di euro decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

129.52

TAJANI, MANCA, LOSACCO

Sostituire il comma 5, con il seguente: « 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 132, sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 78,4 milioni»

129.53

SBROLLINI, PAITA

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF

e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026.»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026

129.54

MARTI, TESTOR, DREOSTO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel corso dell'anno 2026."

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, Tabella 2, parte II, missione «*Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)*», programma «*Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)*», apportare le seguenti variazioni:

2026
CP: - 21.600.000
CS: - 21.600.000
2027
CP: - 21.600.000
CS: - 21.600.000
2028
CP: - 21.600.000
CS: - 21.600.000

129.55

TURCO, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026."

129.56

GELMETTI, AMBROGIO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2026, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché del mancato previsto aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2026."

129.57

LOTITO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per le attività di assistenza fiscale svolte a partire dal periodo d'imposta 2026.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

129.58

PAROLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Al fine di semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri a carico dei contribuenti, tutte le sottoscrizioni con delega con trattenuta mensile ad enti, associazioni, organizzazioni sindacali, prevedono l'obbligo del soggetto richiedente di rinnovo annuale dell'iscrizione senza alcun obbligo di comunicazione in caso di non rinnovo."

129.59

IRTO, NICITA, MANCA, MISIANI, LORENZIN

Sopprimere il comma 6

Conseguentemente:

- *all'articolo 132, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»;*

- *all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: « 1.100 milioni»;*

- *dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente: «Art. 134-bis - 1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500 milioni di euro per l'anno 2027.»;*

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 0;

2027: - 100.000.000;

2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;

2027: - 35.000.000;

2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;
2027: - 15.000.000;
2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;
2027: - 15.000.000;
2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;
2027: - 15.000.000;
2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;
2027: - 10.000.000;
2028: - 0;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 0;
2027: - 10.000.000;
2028: - 0;

- *Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2026:
CP: - 0;
CS: - 0.
2027:
CP: - 300.000.000;
CS: - 300.000.000.
2028:
CP: - 0;
CS: - 0.

129.60

TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 849, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;»;

b) al comma 857, primo periodo, dopo le parole «delle fondazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «, escluse le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,»;

c) al comma 858, primo periodo, è inserito, in fine, il seguente periodo: «che presentano un bilancio in perdita per tre anni consecutivi», e dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.»"

129.61

ROMEO, GASPARRI, GARAVAGLIA, MURELLI, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. L'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano alle società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle società dalle stesse controllate, né alle amministrazioni pubbliche con riferimento alle loro partecipazioni in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute, salvo che non sia espressamente previsto.

7-ter. L'articolo 11, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che, al fine del rispetto del limite massimo per il trattamento economico annuo omnicomprensivo ivi previsto, non si computano i compensi corrisposti da società quotate, anche se a controllo pubblico, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e dalle società dalle stesse controllate."

129.62

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere i commi 8 e 9.

129.63

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere il comma 8.

129.64

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, sopprimere il comma 8.

129.65

FURLAN, PAITA

Sopprimere il comma 8

129.66

PAITA

Sopprimere il comma 8.

129.67

TERNULLO

Il comma 8 è soppresso.

129.68

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente: 8.

«8. Alla legge 18 luglio 2025, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "che comportano un grado di invalidità" sono sostituite con le seguenti: "per le quali è stata riconosciuta un'invalidità";

2) il comma 2 è soppresso

b) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata" sono sostituite con le seguenti: "per le quali è stata riconosciuta un'invalidità pari o superiore al 74 per cento"

129.69

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, le parole: "non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa" sono soppresse. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

129.70

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, le parole: "alcun tipo di attività lavorativa" sono sostituite con le seguenti: "l'attività lavorativa che sia incompatibile con il proprio stato di salute"

129.71

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, le parole: "Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria a normativa vigente" sono sostituite con le seguenti: "Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali". Agli oneri di cui al presente comma valutati in 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

129.72

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 luglio 2025, n. 106, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.»

129.73

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I permessi di cui all'articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, sono riconosciuti anche ai caregivers dei beneficiari di cui al comma 1 della medesima legge 106 del 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20.900.000 euro per l'anno 2026, in 21.400.000 euro per l'anno 2027, in 21.800.000 euro per l'anno 2028, in 22.300.000 euro per l'anno 2029, in 22.700.000 euro per l'anno 2030, in 23.200.000 euro per l'anno 2031, in 23.700.000 euro per l'anno 2032, in 24.200.000 euro per l'anno 2033,

in 24.700.000 euro per l'anno 2034 e in 25.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2035, nonché in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

129.74

PIROVANO

Al comma 9, sostituire le parole: «sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» *con le seguenti:* «trasmettono mensilmente, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le informazioni relative ai permessi o congedi fruiti e quelle relative alla persona in funzione della quale sono fruiti».

129.75

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione del presente comma il Garante per la protezione dei dati personali adotta apposite linee guida entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

129.76

LOMBARDO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di ridurre i fenomeni di uso improprio dei permessi per l'assistenza di una persona con disabilità, di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i lavoratori che ne usufruiscono sono tenuti a presentare un documento di rendicontazione sintetica, con indicazione non dettagliata e priva di dati sanitari, delle attività svolte a beneficio della persona assistita ovvero degli adempimenti amministrativi o sanitari eseguiti nell'interesse della stessa. La dichiarazione è trasmessa, anche attraverso modalità telematiche, al datore di lavoro e all'INPS entro il mese successivo a quello di fruizione del permesso.

9-ter. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle rendicontazione introdotta dal comma *9-bis*, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

9-quater. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al comma *9-bis*, l'INPS quantifichi minori spese e risparmi di gestione connessi ad una eventuale riduzione delle richieste e del fabbisogno effettivo per i permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, le somme sono destinate all'incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

129.77

IRTO

Sopprimere i commi 10 e 13

129.78

RANDO

Sopprimere il comma 10

129.79

ROSSOMANDO, BAZOLI, VERINI

Sopprimere il comma 10.

129.80

LOTITO, PAROLI

Sopprimere il comma 10.

129.81

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 10.

129.82

CALANDRINI, MENNUNI, GELMETTI

Sopprimere il comma 10.

129.83

GELMETTI, AMBROGIO

Sopprimere il comma 10.

129.84

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Sopprimere il comma 10.

129.85

TESTOR, DREOSTO

Al comma 10, dopo le parole: «che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «o con compensi a carico dello Stato».

129.86

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui

al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-ter. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.

10-quater. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa."

129.87

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"*10-bis.* Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-ter. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote

corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.

10-quater. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa.".

129.88

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-ter. Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40."

129.89

PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del de-

creto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-ter. Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40."

129.90

LOTITO, PAROLI

Sopprimere i commi 11 e 12.

129.91

LISEI, GELMETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 11, al primo periodo, dopo le parole "e le priorità delle esigenze" sono inserite le seguenti: "di sicurezza pubblica e";
- b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12 bis. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12-ter. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: " Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell' agente."

129.92

LOMBARDO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento qualora l'evento sia imputabile a dopo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

12-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 11, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

129.93

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del soggetto che ha determinato l'evento, qualora l'intervento conseguente sia avvenuto per richiesta immotivata o ingiustificata, ovvero qualora dagli atti preliminari di accertamento emerga, anche in via presuntiva, una condotta gravemente imprudente, negligente, contraria alle norme di sicurezza della navigazione o determinata da imperizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonché le modalità di aggiornamento periodico delle tariffe.».

129.94

FREGOLENT, PAITA

Sopprimere il comma 13.

129.95

ROSSO

Sopprimere il comma 13.

129.96

IRTO, NICITA, MANCA, MISIANI, LORENZIN

Sopprimere il comma 15

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029"

129.97

DAMANTE, Sabrina LICHERI, PIRRO

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "dall'anno 2026" con le seguenti: "dall'anno 2029".

129.98

MANCA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le disposizioni finalizzate a garantire la partecipazione agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non si applicano agli enti del sistema camerale a condizione che i medesimi enti siano in equilibrio econo-

mico. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta la condizione di equilibrio economico.

**Allega-
to A (art. 129,
comma 15 bis)**

- articolo 1, commi da 591 a 600, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- articolo 3, commi 4, 6 e 7, e articolo 5, commi 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- articolo 12 e articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;

- articolo 61, comma 9, e articolo 67, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

- articolo 6, commi 1 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

- articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- articolo 3, commi 6-11, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.»

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «61 milioni»

129.99

PAROLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le disposizioni finalizzate a garantire la partecipazione agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non si applicano agli enti del sistema camerale a condizione che i medesimi enti siano in equilibrio economico. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta la condizione di equilibrio economico.

Allegato A (art. 129, comma 15-bis)

- articolo 1, commi da 591 a 600, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- articolo 3, commi 4, 6 e 7, e articolo 5, commi 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- articolo 12 e articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;
- articolo 61, comma 9, e articolo 67, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- articolo 6, commi 1 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- articolo 3, commi 6-11, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.»

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «61 milioni».

129.100

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15 bis. Le disposizioni finalizzate a garantire la partecipazione agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non si applicano agli enti del sistema camerale a condizione che i medesimi enti siano in equilibrio economico. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta la condizione di equilibrio economico.

Allegato A (art.
129, comma 15
bis)

- articolo 1, commi da 591 a 600, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- articolo 3, commi 4, 6 e 7, e articolo 5, commi 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- articolo 12 e articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;
- articolo 61, comma 9, e articolo 67, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- articolo 6, commi 1 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- articolo 3, commi 6-11, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «61 milioni»

129.0.1

SILVESTRONI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 129-bis

All'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole «alla completa dismissione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla valorizzazione e graduale dismissione» e dopo la parola: «immobiliare» inserire le seguenti: «,tra cui quelli»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) l'INPS può concedere in locazione il proprio patrimonio immobiliare da reddito, limitatamente agli immobili ad uso diverso per i quali siano stati già esperiti inutilmente i previsti tentativi di vendita e che risultino allo stato inutilizzati, al fine di consentirne la conservazione e la valorizzazione.

129.0.2

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis

(Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, oggi Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, è incrementato di euro 600.000 annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 600.000 annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

129.0.3

GASPARRI, ROSSO

Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:

«Art. 129-bis

(Sicurezza dei giornalisti freelance)

1. I giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in modo esclusivo e in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, è coperto, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2026, da un contributo a carico dello Stato, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo non superiore a 60.000,00 euro per ogni esercizio finanziario.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, assicura la copertura del presente articolo nell'ambito delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria per un ammontare complessivo, per l'esercizio finanziario 2026, comunque, non superiore a 600.000,00 euro.

4. Con provvedimento del Capo Dipartimento dell'informazione e dell'editoria sono definite le procedure amministrative per la gestione delle risorse di cui al comma 3.»

Art. 131

131.1

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Al comma 3, dopo le parole "d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti "e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

131.2

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Nell'ambito della programmazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione definisce un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali del paese, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metropolitane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico- sociali del loro territorio.".

131.3

LOTITO

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ambito della programmazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per gli affari economici, il PNRR e le politiche di coesione definisce un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali del paese, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metropolitane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico- sociali del loro territorio.»

131.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Nell'ambito della programmazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per gli affari economici, il PNRR e le politiche di coesione definisce un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali del paese, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metropolitane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico-sociali del loro territorio."

131.5

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le risorse di cui al "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020" relative all'Addendum piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190 del 2014 (Delibera n. 98/2017), finalizzate alla realizzazione di interventi nel territorio della Regione Calabria, come da Delibera 22 dicembre 2017 del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica(CIPESS), sono riassegnate sul medesimo territorio per analoghi interventi stradali, destinandole prioritariamente a quelli già finanziati parzialmente, che necessitano di risorse volte a consentirne l'attuazione e/o il completamento."

131.6

MANCA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, *comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* "Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.";

b) all'articolo 2:

- 1) *al comma 2, primo periodo, le parole: "fino al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 20 per cento";*
 - 2) *il comma 4 è soppresso."*
-

Art. 132

0132.1

ROJC

All'articolo 132, premettere il seguente:

«Art. 0.132

(Disposizioni in favore della minoranza linguistica Slovena)

1. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è rifinanziato per ulteriori 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è rifinanziato per ulteriori 250.000 euro a decorrere dall'anno 2026

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "97,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

132.1

MANCA, MIRABELLI, MISIANI, LORENZIN, NICITA, TAJANI, LOSACCO

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui al-

l'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

132.2

BASSO, MANCA, IRTO, FINA

Al comma 2 sostituire le parole "dotazione di 100 milioni" con le seguenti "dotazione di 98 milioni"

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, (LB n. 197/2022 art. 1, comma 479 "Fondo di sviluppo di ciclovie urbane intermodali - Cap. 7582/7) apportare le seguenti variazioni:

2026 2027 2028

CP: +2.000.000 CP: +2.000.000 CP: +2.000.000

CS: +2.000.000 CS: +2.000.000 CS: +2.000.000

132.3

LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di studio e ricerca sul valore della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano nonché sugli effetti dell'eccesso dell'uso del digitale nei giovani, e la relativa pubblicazione e diffusione dei Rapporti annuali, è concesso all'Osservatorio Carta Penna & Digitale istituito presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma un contributo di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 300.000;

2027: - 300.000;

2028: - 300.000

132.TAB.A.1.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 35.000.000;

2027: - 35.000.000;

2028: - 35.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

Conseguentemente

Alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.2, programma Giustizia civile e penale (6.2) apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 225.000.000

CS: + 225.000.000

2027:

CP: + 225.000.000

CS: + 225.000.000

2028:

CP: + 225.000.000

CS: + 225.000.000

132.TAB.A.10.5

GIACOBBE, CRISANTI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: 1.000.000;	
2027: 1.000.000;	
2028: 2.000.000.	

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 -

«Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori», apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

2027:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

2028:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000

132.TAB.A.11.5

GIACOBBE, CRISANTI, LA MARCA

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2027

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2028

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

[Cap. 3103: Contributi in denaro ai COMITES].

132.TAB.A.12.5

GELMINI, VERSACE

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 1.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 1 Ricerca e innovazione, programma 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2027:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2028:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

132.TAB.A.13.5

LA MARCA, GIACOBBE, CRISANTI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzioni:

2026: - 600.000

2027: - 600.000

2028: - 600.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 5 "L'Italia in Europa e nel mondo" - Programma 1.1.3 "Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo" - Capitolo 3153", apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 600.000;

CS: + 600.000.

2027

CP: + 600.000;
CS: + 600.000.

2028

CP: + 600.000;
CS: + 600.000.

[Capitolo: 3153 - Contributi in denaro agli enti gestori per sostenere iniziative di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo]

132.TAB.A.14.5

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

2027

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

2028

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

[Capitolo 3131: Contributo al Consiglio generale per gli italiani all'estero per le spese di funzionamento]

132.TAB.A.15.5

GELMINI, VERSACE

Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del Turismo, Missione 2 Turismo, Programma 2.5 - Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

2027:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

2028:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

132.TAB.A.16.5

GELMINI, VERSACE

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -100.000.

Conseguentemente, alla tabella 8 parte I, Stato di previsione: "Ministero dell'interno" Missione 2, "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" Programma 2.3 alla voce: "Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)" apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: +100.000;

CS: +100.000.

132.TAB.A.2.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000;

2027: - 100.000.000;

2028: - 100.000.000.

Conseguentemente

alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.3, programma Giustizia minorile e di comunità (6.3) apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2027:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2028:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

132.TAB.A.3.5

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 100.000.000

2027: - 100.000.000

2028: - 100.000.000

Conseguentemente, alla tabella 7, stato previsione del Ministero dell'istruzione, Istruzione scolastica (22), Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (1.9) apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000
2027:
CP: + 100.000.000
CS: + 100.000.000
2028:
CP: + 100.000.000
CS: + 100.000.000

132.TAB.A.4.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 50.000.000;
2027: - 50.000.000;
2028: - 50.000.000.

Conseguentemente

Alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.5, programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11) apportare le seguenti modificazioni:

2026:
CP: + 100.000.000
CS: + 100.000.000
2027:
CP: + 100.000.000
CS: + 100.000.000
2028:
CP: + 100.000.000
CS: + 100.000.000

132.TAB.A.5.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;
2028: - 20.000.000.

Conseguentemente:

alla TABELLA n. 5, Stato di previsione del Ministero della giustizia, Missione 1.1., programma Amministrazione penitenziaria (6.1) apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 20.000.000
CS: + 20.000.000

2027:

CP: + 20.000.000
CS: + 20.000.000

2028:

CP: + 20.000.000
CS: + 20.000.000

132.TAB.A.6.5

GIACOBBE, LA MARCA, CRISANTI, ALFIERI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzioni:

2026: - 2.500.000

2027: - 2.500.000

2028: - 2.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.

2027

CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.

2028

CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.

[Cap. 3153 Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie]

132.TAB.A.7.5

CRISANTI

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 2.500.000
2027: - 2.500.000
2028: - 2.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.13 Diplomazia pubblica e culturale, Azione 4 - Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2026
CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.
2027
CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.
2028
CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.

132.TAB.A.8.5

GELMINI, VERSACE

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -2.000.000;

2027: -2.000.000;
2028: -2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, Stato di previsione « Ministero delle imprese e del made in Italy" Missione 2, "Regolazione dei mercati" Programma 5.3 alla voce:" Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti", apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +2.000.000;

CS: +2.000.000;

2027:

CP: +2.000.000;

CS: +2.000.000;

2026:

CP: +2.000.000;

CS: +2.000.000.

132.TAB.A.9.5

CRISANTI, GIACOBBE

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.500.000

2027: - 1.500.000

2028: - 1.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.13 - Diplomazia pubblica e culturale Azione 2 - Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

2027

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000

2028

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

132.TAB.B.1.5

MINASI, TESTOR, DREOSTO

Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

2026: + 24.716.519

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2026: - 24.716.519

132.0.1

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n.197, è incrementata di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Per la compensazione dei relativi oneri è autorizzata la cessione delle quote di contribuzione al capitale per la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilità, di cui alla legge 23 luglio 2012, n 116."

132.0.2

PAGANELLA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 132-bis.

(Fondo indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 344, è inserito il seguente:

"344-bis. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno presentato tempestivamente al Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 493 della legge 30 dicembre 2018, n.145, e successive modificazioni, domanda di erogazione dell'indennizzo ivi previsto, non accolta o parzialmente accolta a causa di omessa o di insufficiente produzione documentale o di errori materiali o di errori formali. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui al presente comma, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al comma 343 da destinare all'indennizzo dei risparmiatori aventi diritto ai sensi del presente comma. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343, in relazione alle domande di cui al presente comma, è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato per 50 milioni di euro annui dall'anno 2026 all'anno 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

132.0.3

FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis

1. L'articolo 10 della Legge 21 febbraio 2014, n. 13 è così modificato:

a) al comma 1, sono cancellate le parole ", ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento,"

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: «
c) che rientrino nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) e che non abbiano riportato candidati eletti, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno nonché da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo.

132.0.4

MELCHIORRE, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 132-bis

(Modificazioni alla disciplina relativa al Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva)

1. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente: "2-ter.1. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili

di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

b) Sostituire il comma *2-quater* con il seguente: " L'indennizzo di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-ter.1* è riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma *2-ter* e *2-ter.1* o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa."

2. Ai fini del riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2025, il termine per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva, di cui all'articolo 77, comma *2-bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato al 31 luglio 2026. Le risorse del Fondo non utilizzate nell'anno 2025 sono riassegnate al medesimo Fondo per le finalità di cui al presente articolo. Il Fondo è, altresì, incrementato di ulteriori 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.600.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

132.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

"Art. 132-bis

(Fondo per la riduzione dello spreco alimentare e la promozione del compostaggio)

Al fine di contrastare lo spreco alimentare, promuovere il compostaggio domestico e comunitario, ridurre la quantità di rifiuti organici conferiti in discarica e preservare la fertilità dei suoli coltivabili, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un fondo per la riduzione dello spreco alimentare e la promozione del compostaggio, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) finanziare agevolazioni fiscali e contributi economici per incentivare il compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso l'acquisto di attrezzature idonee e impianti di compostaggio, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale 23 giugno 2022;

b) sostenere progetti educativi e di sensibilizzazione rivolti a cittadini, scuole e imprese, per promuovere una cultura di riduzione dello spreco alimentare e valorizzazione degli scarti organici;

c) favorire l'organizzazione e l'attuazione, da parte dei comuni, di reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, coinvolgendo figure qualificate, quali periti agrari, agronomi, tecnici ambientali e cooperative agricole. Entro il 31 dicembre 2026, i comuni beneficiari delle risorse del fondo sono tenuti a organizzare e implementare una rete di compostaggio domestico e comunitario sul proprio territorio, predisponendo piani per la prevenzione dello spreco alimentare e per la gestione sostenibile degli scarti organici. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle risorse.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026 e 2027 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

132.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

"Art. 132-bis

(Fondo strutturale per la promozione e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di consolidare e rendere strutturali le misure di sostegno già previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'8 maggio 2025, recante "Approvazione del calendario delle procedure per l'anno 2025 del DM 19 giugno 2024" ed adottato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo strutturale per la promozione e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento, in forma di contributo a fondo perduto, fino a una quota massima del 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture accessorie all'interno delle comunità energetiche rinnovabili, nonché per i sistemi di accumulo, le tecnologie intelligenti e i dispositivi per la gestione condivisa dell'energia. Possono accedere al Fondo i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le comunità energetiche costituite in comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di compatibilità con la Tariffa premio per l'energia condivisa (TCEC) gestita dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le risorse residue del programma di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'8 maggio 2025, adottato nell'ambito del PNRR - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, confluiscono nel Fondo di cui al presente articolo, che ne assicura la prosecuzione e l'attuazione in via ordinaria, anche successivamente alla conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo

68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

132.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 132-bis

(Fondo per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e di messa in sicurezza della rete viaria delle province)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle province con una dotazione pari 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 così ripartiti:

a) piano triennale 2027/2029 per interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

b) piano triennale 2027/2029 per interventi di messa in sicurezza di ponti, gallerie e rete viaria delle province, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, previa intesa in Conferenza Stato città autonomie locali, sono definiti i criteri di assegnazione, riparto e revoca dei predetti fondi, tenuto altresì conto del livello di progettazione degli interventi finanziabili.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

132.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 132-bis

(Fondo nazionale per la continuità territoriale)

1. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti.

4. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 200 milioni a decorrere dal 2026 si provvede per gli anni 2026 e 2027 mediante le maggiori risorse rinvenenti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 commi 652 e 653, a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 200 milioni a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione

delle maggiori risorse rinvenenti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 commi 652 e 653.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 29."

132.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 132-bis

(Fondo per la realizzazione di passaggi faunistici e per la tutela della sicurezza stradale)

1. Al fine di tutelare la sicurezza stradale, la protezione della fauna e della biodiversità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato Fondo per la realizzazione di passaggi faunistici e per la tutela della sicurezza stradale, destinato alla realizzazione di passaggi ed al recupero di corridoi faunistici, nonché agli interventi volti a prevenire l'interferenza della fauna selvatica con la rete stradale. Al fondo è destinata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

132.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2024, n.207 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanza poli e perfluoroalchiliche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da "destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

132.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

"Art. 132-bis.

(Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità incolpevoli)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per gli anni 2026, 2027 e 2028; il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e per il triennio 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni a decorrere dal 2026 e per il triennio 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

132.0.12

IRTO, MISIANI, BASSO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis

(Fondo nazionale per la transizione climatica)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei settori industriali e dei trasporti, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il Fondo Nazionale per la Transizione Climatica, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento di investimenti pubblici e privati in tecnologie low-carbon e infrastrutture energetiche nei settori di cui al comma 1, compatibili con gli obiettivi del *Green Deal Industrial Plan* e con la disciplina sugli aiuti di Stato.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di selezione degli investimenti di cui al comma 2, nonché i criteri di priorità e le procedure per l'accesso alle risorse del Fondo.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 133.

132.0.13

BOCCIA, MISIANI, LOSACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis

(Modificazioni alla disciplina relativa al Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva)

1. All'articolo 77, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

"2-ter.1. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, anche i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emesso un provvedimento giudiziale definitivo di risarcimento dei danni a carico della società Acciaierie d'Italia S.p.A., attualmente sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-ter.1 è riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui ai commi 2-ter e 2-ter.1 o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa."

2. Ai fini del riconoscimento dei contributi relativi all'anno 2025, il termine per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo per l'indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva, di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato al 31 luglio 2026. Le risorse del Fondo non utilizzate nell'anno 2025 sono riassegnate al medesimo Fondo per le finalità di cui al presente articolo. Il Fondo è, altresì, incrementato di ulteriori 1,6 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 1.600.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

132.0.14

PAGANELLA, MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 132-bis.

(Fondo Ristoro soci banche popolari)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo ristoro soci Banca Popolare di Bari/BDM, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, e di 100 milioni di euro per l'anno 2028, finalizzato a indennizzare le persone fisiche, ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso delle azioni della Banca Popolare di Bari alla data del 1° dicembre 2019, che abbiano registrato perdite di valore dei predetti titoli azionari a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della medesima Banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (TUB), e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 2,38 per ciascuna azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascun socio risparmiatore, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

3. Contestualmente all'erogazione dell'indennizzo, le azioni indennizzate a ciascun socio risparmiatore sono cedute gratuitamente ad un soggetto giuridico individuato da Medio Credito Centrale spa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'erogazione dell'indennizzo determinala rinuncia da parte del socio rispar-

miatore a ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione agli indennizzi, in modo da assicurarne l'erogazione agli aventi diritto entro e non oltre il 1° luglio 2028. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da tre membri, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1.

5. Non hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secondo grado.

6. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, e a 100 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Art. 133

133.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8 aggiungere, infine, le seguenti parole:
"e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti coerenti con le finalità stabilite a livello europeo del Fondo Sociale per il Clima".

b) al comma 9 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le risorse del Fondo sociale per il clima destinate a iniziative del Piano Casa Italia dovranno essere addizionali e finalizzati a interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici, decarbonizzazione e diffusione di tecnologie da fonti rinnovabili, previste dal Regolamento (UE) 2023/955."

133.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a destinare le risorse così recuperate a progetti coerenti con le finalità del Piano Sociale per il Clima".

133.3

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti coerenti con le finalità stabilite a livello europeo del Fondo Sociale per il Clima".

133.4

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Al comma 9 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le risorse del Fondo sociale per il clima destinate a iniziative del Piano casa Italia devono essere addizionali e finalizzate a interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici, decarbonizzazione e diffusione di tecnologie da fonti rinnovabili, previste dal Regolamento (UE) 2023/955."

133.5

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del Fondo sociale per il clima destinate a iniziative del Piano casa Italia sono addizionali

e finalizzate a interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici, decarbonizzazione e diffusione di tecnologie da fonti rinnovabili, previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.»

133.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 9 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le risorse del Fondo sociale per il clima destinate a iniziative del Piano casa Italia dovranno essere finalizzate esclusivamente a interventi coerenti con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici, decarbonizzazione e diffusione di tecnologie da fonti rinnovabili, previste dal Regolamento (UE) 2023/955 articoli 4 e 8."

133.7

FURLAN, PAITA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. È istituita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una Cabina di Regia composta dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante delle Regioni, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle associazioni dei consumatori e del Forum del Terzo settore. La Cabina di Regia ha il compito di procedere alla valutazione delle misure adottate, utilizzando, come previsto dal comma 6, le informazioni provenienti dal sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oltreché favorendo il raccordo con le rispettive strutture territoriali per l'acquisizione di ulteriori dati ed informazioni ritenute utili.»

133.8

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. È destinata una quota delle risorse del Piano sociale per il clima (PSC) di cui al presente articolo al finanziamento di interventi a favore delle famiglie economicamente svantag-

giate residenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 2017, aree interessate da elevati livelli di inquinamento atmosferico e da procedure di infrazione dell'Unione europea per il superamento dei valori limite di PM₁₀ e NO₂. Gli interventi finanziati sono finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio residenziale, alla sostituzione degli impianti di riscaldamento ad alte emissioni e alla riduzione della povertà energetica, in coerenza con gli obiettivi di tutela della salute pubblica e di neutralità climatica."

133.9

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. Una quota delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC) di cui al presente articolo è finalizzata al finanziamento di interventi infrastrutturali sostenibili volti alla riduzione delle emissioni climalteranti, al miglioramento della qualità dell'aria e al riequilibrio modale del sistema dei trasporti. Tra gli interventi di cui al primo periodo rientrano, in via prioritaria, il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, quale asse del corridoio Tirreno-Brennero, e il potenziamento della linea Mantova-Cremona-Codogno, quali opere ferroviarie idonee a favorire il trasferimento del traffico merci e passeggeri dalla rete stradale a quella ferroviaria e a ridurre l'impatto ambientale della mobilità. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicura che i programmi di investimento connessi al PSC siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di decarbonizzazione dei trasporti"

133.10

GASPARRI

Aggiungere il seguente comma:

"9-bis. È istituita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una Cabina di Regia composta dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da un Rappresentante delle Regioni, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle Associazioni dei consumatori e del Forum del Terzo settore. La Cabina di Regia ha

il compito di procedere alla valutazione delle misure adottate, utilizzando, come previsto dal comma 6, le informazioni provenienti dal sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, oltreché favorendo il raccordo con le rispettive strutture territoriali per l'acquisizione di ulteriori dati ed informazioni ritenute utili."

133.0.1

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 133, è inserito il seguente articolo:

«Art. 133-bis

(Consiglio parlamentare scientifico per il clima)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 3.4 del regolamento (UE) 2021/1119, e nel rispetto degli articoli 9 e 41 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, l'organo indipendente bicamerale per l'analisi e la verifica degli andamenti delle emissioni di gas a effetto serra e per la valutazione dell'osservanza dei vincoli della normativa europea, che assume il nome di Consiglio parlamentare scientifico per il clima, di seguito denominato «Consiglio», con sede in Roma, presso le Camere.

2. Il Consiglio, avente funzioni di organo indipendente di consulenza scientifica, ha il compito di promuovere, valutare e verificare l'attuazione delle politiche adottate in materia di clima.

3. Le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento del Consiglio sono definite con deliberazione congiunta degli Uffici di Presidenza delle due Camere, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai sussidi ambientalmente dannosi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, individuati con decreto del Ministro medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

133.0.2

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo rimozione amianto)

1. Per la realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, e la relativa sostituzione, è disposta l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un apposito fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 1 e le modalità di erogazione a fondo perduto, attribuendo priorità, nell'ambito dei criteri per la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento, a quelli insistenti su strutture ospedaliere, sanitarie e socio-sanitarie pubbliche, nonché su edifici scolastici.»

133.0.3

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 133-bis.

(Disposizioni in materia di miglioramento della qualità dell'aria)

1. Per le finalità di cui al comma 10-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter,

primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 al 2036, a valere sulle risorse spettanti al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di cui all'allegato VI, comma 876, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207."

133.0.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 133 - bis
(Fondo per assistenza psicologica nelle scuole)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un «Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado», di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling di cui al presente comma è erogato tramite uno sportello dedicato ed è composto da un team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità. I team multidisciplinari sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento

contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020. Il decreto disciplina, altresì, le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente articolo con i programmi regionali di intervento per l'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2026 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata per l'anno 2026 in 120 milioni e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."

133.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 133 - bis

(Istituzione del Fondo per la realizzazione delle stanze dell'affettività negli istituti penitenziari)

1. Al fine di dare attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di tutela della dignità, della vita affettiva e del diritto alla sessualità delle persone detenute e internate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo per la realizzazione e il funzionamento delle stanze dell'affettività negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate:

a) alla progettazione e realizzazione di appositi spazi dedicati agli incontri intimi e familiari tra persone detenute o internate e i loro partner, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;

b) alla manutenzione e all'adeguamento degli ambienti esistenti alle finalità di cui alla lettera a);

c) alla formazione del personale penitenziario sui protocolli operativi e deontologici relativi all'esercizio del diritto all'affettività.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli istituti penitenziari;

b) le modalità di realizzazione degli interventi;

c) i protocolli di garanzia e sicurezza, anche in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

133.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -25.000.000
2027: -25.000.000
2028: -25.000.000

133.0.7

MISIANI, IRTO, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)

1. Al fine di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni per il 2028 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I soggetti ammessi alla garanzia di cui ai commi 1 e 2, sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2026, 75 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032.

133.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133, è inserito il seguente:

"Art. 133-bis

(Fondo di garanzia per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili nei caseggiati delle case popolari)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031"

133.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133, è inserito il seguente:

"Art. 133-bis

(Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse."

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, le parole:"100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti:"85 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032"

133.0.10

BOCCIA, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASVIS)

1. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASvIS un contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;
2027: - 500.000;
2028: - 500.000

133.0.11

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

(Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASVIS)

1. Per lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientate ai giovani e agli adulti e delle attività di studio, ricerca anche a sostegno della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASvIS un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;
2027: - 500.000;
2028: - 500.000

133.0.12

PATUANELLI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Misure per il sostegno alle attività dell'ASVIS)

1. Per lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientate ai giovani e agli adulti e delle attività di studio, ricerca anche a sostegno della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASvIS un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000

133.0.13

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

(Misure per il sostegno alle attività dell'ASVIS)

1. Per lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientate ai giovani e agli adulti e delle attività di studio, ricerca anche a sostegno della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASvIS un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000

133.0.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Misure per il sostegno alle attività dell'ASVIS)

1. Per lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientate ai giovani e agli adulti e delle attività di studio, ricerca anche a sostegno della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASVIS un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000

133.0.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-bis

(Fondo per lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili su edifici pubblici)

1. Al fine di promuovere la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili e di favorire l'autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per le comunità energetiche rinnovabili su edifici pubblici, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di contributi per la realizzazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici, anche integrati con sistemi di accumulo, installati su tetti, coperture e pertinenze di edifici pubblici appartenenti a pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzati alla realizzazione di comunità energetiche

rinnovabili o di comunità energetiche dei cittadini, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. Per la procedura di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici che accedono agli incentivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in configurazione di comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini, si applica quanto previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad esclusione dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per gli edifici che non hanno avuto un procedimento di dichiarazione, come stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e degli incentivi;

b) le priorità di intervento, con particolare riferimento agli edifici scolastici, sanitari e agli immobili degli enti locali;

c) le modalità di monitoraggio e rendicontazione dei risultati energetici e ambientali conseguiti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

133.0.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-*bis*

(Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento,

da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili", con una dotazione di 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti finalizzati alla progressiva eliminazione dei combustibili fossili dall'impiego in tutti i settori e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra.

2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, è data precedenza ad interventi a sostegno di imprese e lavoratori operanti nei settori che beneficiano di sussidi ambientalmente dannosi di cui al catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di accelerare la riconversione delle imprese e garantire il sostegno economico e formativo dei lavoratori.

3. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del "Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili" investimenti in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale, nel nucleare a qualsiasi titolo, nella cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo del comma 1, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.

4. Al fine il raggiungimento degli obiettivi europei di abbattimento dell'inquinamento atmosferico previsti nel piano d'azione "Zero Pollution" attraverso il passaggio all'utilizzo di un trasporto pubblico sostenibile, a zero emissioni di carbonio, 1 miliardo di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale elettrico. Sono tassativamente esclusi i veicoli con motore a combustione interna e quelli ibridi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto delle risorse destinate a sovvenzionare piani finalizzati alla mobilità sostenibile, elaborati dai Comuni, attraverso la predi-

sposizione di soluzioni per il trasporto pubblico locale completamente elettriche. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede per la quota di 3 miliardi di euro tramite la riduzione dall'anno 2026 dei sussidi ambientalmente dannosi relativi ai FFS così come indicati nella quinta edizione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 e per la quota di 3 miliardi di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di carbonio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.

6. Il ministro dell'Economia è autorizzato ad adottare propri decreti al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

133.0.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-bis

(Strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale della transizione energetica e delle pompe di calore)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie abilitanti la transizione energetica, il Governo, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la "Strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale della transizione energetica e delle pompe di calore" di seguito denominata: "Strategia".

2. Per l'attuazione della Strategia è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il "Fondo per lo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie per la transizione energetica", con una

dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Le risorse del Fondo finanziano, anche in combinazione con strumenti europei, interventi volti a:

a) sviluppo dell'industria legata alla produzione e installazione di pompe di calore, anche tramite investimenti produttivi di riconversione e sviluppo lungo l'intera catena del valore: materie prime, componentistica, sistemi di accumulo, assemblaggio, ricondizionamento e riciclo;

b) ricerca, sviluppo e innovazione su efficienza dei cicli termodinamici, nuovi refrigeranti a basso GWP, integrazione con fotovoltaico, accumuli elettrici e termici e sistemi di gestione intelligente;

c) formazione di tecnici installatori e manutentori, in coordinamento con le Regioni;

d) promozione export e internazionalizzazione sui mercati UE ed extra-UE;

e) acquisti pubblici: sperimentazioni e lotti pilota di pompe di calore ad alta temperatura e per reti di teleriscaldamento/raffrescamento;

f) riuso e riciclo dei componenti e gestione del fine vita del prodotto in un'ottica di economia circolare.

1. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1, sono definiti: criteri e priorità, procedure, indicatori di risultato e modalità di monitoraggio, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

2. Al fine di favorire la domanda qualificata e la standardizzazione industriale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dall'adozione della Strategia, aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili alle forniture e ai servizi energetici negli edifici pubblici, introducendo requisiti prestazionali per i sistemi a pompa di calore e i relativi sottosistemi, compatibili con l'evoluzione tecnica e normativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

133.0.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis.

(Istituzione del Fondo per la riconversione delle servitù militari e la bonifica ambientale dei territori interessati)

1. Al fine di favorire la riconversione economica, sociale e ambientale dei territori gravati da servitù militari, nonché di promuovere progetti di sviluppo locale sostenibile nelle aree colpite da crisi industriali e ambientali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito "Fondo per la riconversione delle servitù militari e la bonifica ambientale dei territori interessati".

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) interventi di riconversione delle aree e delle infrastrutture dismesse o ridimensionate dall'amministrazione della difesa, mediante programmi di riutilizzo produttivo, culturale, turistico o ambientale;

b) progetti di sviluppo locale promossi da enti territoriali, università, centri di ricerca e imprese, volti alla valorizzazione sostenibile dei siti liberati da servitù militari;

c) interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree compromesse da attività militari pregresse;

d) iniziative di formazione e riconversione professionale per i lavoratori e le comunità coinvolte.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo, i criteri di selezione dei progetti, le procedure di monitoraggio e le modalità di coordinamento con le regioni e gli enti locali interessati.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa - Missione 1 "Difesa e sicurezza del territorio", Programma 1.5 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari e infrastrutturali", apportare le seguenti modifiche:

2026: 2027: 2028:

CP: - 50.000.000; CP: - 50.000.000; CP: - 50.000.000

CS: - 50.000.000; CS: - 50.000.000; CS: - 50.000.000

133.0.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo denominato "Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità", promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importi agli stanziamenti di cui al Programma 11, della Missione 14, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti relativi alla Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), programma 11 (Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali) apportare le seguenti variazioni:

2026: 2026: 2027:

CP -500.000.000 CP -500.000.000 CP -500.000.000

CS -500.000.000 CS -500.000.000 CS -500.000.000

133.0.20

FINA, MANCA, BASSO, IRTO

Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15 aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della*

legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

133.0.21

FINA, MANCA, IRTO, BASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al*

fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

133.0.22

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Finanziamento del PNACC)

1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzate a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentarne la resilienza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo per il finanziamento del PNACC con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: «15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»*

133.0.23

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-bis

(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)

1. Al fine di dare attuazione alle misure, azioni e obiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico (PNACC), di seguito denominato "Piano", approvato con il decreto 21 dicembre 2023, n. 434 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e di garantire una maggiore resilienza degli ecosistemi, delle comunità e dell'economia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico" con dotazione pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Una quota del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano.

3. Il Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026, si provvede:

a) quanto a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

b) quanto a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare propri decreti e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

133.0.24

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Misure per la mitigazione dei cambiamenti climatici mediante il ripristino degli ecosistemi urbani)

1. Al fine di contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e di adempiere gli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo da destinare: a) all'attuazione dell'attività di monitoraggio della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani e della quota di copertura della volta arborea negli ecosistemi urbani, nonché alla quantificazione della superficie che deve essere ripristinata; b) all'istituzione di un'apposita piattaforma che consenta tenere aggiornati e rendere accessibili al pubblico i dati sui risultati del monitoraggio e sulle misure attuate; c) al finanziamento di progetti finalizzati all'integrazione spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, alla piantumazione di nuovi alberi, all'aumento degli spazi verdi urbani ed al ripristino degli ecosistemi urbani degradati. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a individuare la quota delle risorse da destinare all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

133.0.25

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

1. Al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da sviluppare in Paesi *partner*, la dotazione del Fondo italiano per il clima è incrementata di 200 milioni di euro per il 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: «2.200 milioni di euro per l'anno 2026», con le seguenti: «2.000 milioni di euro per l'anno 2026».

133.0.26

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo nuove aree protette)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea per la biodiversità al 2030 e in coerenza con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 che prevede l'adozione di misure volte a proteggere legalmente almeno il 30 per cento della superficie terrestre e il 30 per cento della superficie marina attraverso un sistema integrato di aree protette, rete Natura 2000 e altre aree legalmente protette è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo aree protette» con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1 garantisce l'estensione della rete di aree protette mediante il finanziamento dell'istituzione di nuove aree protette, ivi inclusi i parchi geominerari.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti

i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

133.0.27

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per le Aree Marine Protette)

1. Per meglio garantire le attività delle Aree Marine Protette di cui all'Atto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 'Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità' trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del PNRR relativi alle Aree Marine Protette (digitalizzazione delle aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato "Fondo per le aree marine protette", con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da ripartire tra le Aree Marine Protette istituite."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.28

CROATTI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Il fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con legge 12 dicembre 2019, n. 141., è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le seguenti: «95 milioni di euro annui »

133.0.29

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per le strade green)

1. Al fine di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'assorbimento di anidride carbonica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, finalizzato a riconoscere ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti un contributo per le spese sostenute per interventi di creazione di «strade green».

2. Per le finalità del presente articolo, per «strade green» si intendono le strade in ambito urbano oggetto di interventi di depavimentazione per rendere il terreno permeabile e creare corridoi alberati, al fine di ridurre le isole di calore e migliorare la qualità dell'aria.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti, dando in ogni caso priorità ai progetti che, unitamente

alla depavimentazione delle strade, prevedano anche la creazione di parchi urbani.»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

133.0.30

IRTO

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Ispra)

1. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa dell'ISPRa nell'esercizio dei compiti istituzionali a supporto tecnico-scientifico del MASE, ministero vigilante, delle PPAA e dell'Autorità Giudiziaria per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di tutela dell'ambiente tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale è riconosciuto un contributo di 18 milioni di euro a partire dall'anno 2026. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

133.0.31

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale», con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.32

Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per l'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione, senza l'uso di prodotti fitosanitari, di aree verdi attrezzate destinate alla tutela degli insetti impollinatori.

3. Le risorse riconosciute ai sensi del presente articolo alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette sono cumulabili con altri contributi e finanziamenti pubblici, anche dell'Unione europea, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi dell'assistenza tecnica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per stabilire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede me-

dian­te cor­rispon­den­te ri­du­zio­ne del Fon­do per in­ter­ven­ti struttu­ra­li di poli­ti­ca eco­no­mi­ca, di cui all'ar­ti­co­lo 10, com­ma 5, del de­cre­to-leg­ge 29 no­vem­bre 2004, n. 282, con­ver­ti­to, con mo­di­fi­ca­zio­ni, dal­la leg­ge 27 di­cem­bre 2004, n. 307.».

133.0.33

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per il ripristino della natura)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi nelle zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo per interventi strutturali finalizzati al ripristino della natura con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e al 2036.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

133.0.34

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per il ripristino della natura)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso

il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un fondo per interventi strutturali finalizzati al ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2037.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.10), apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 1.000.000.000;

CS: -1.000.000.000.

2027:

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000.

2028:

CP: - 1.000.000.000;

CS: - 1.000.000.000.

133.0.35

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Piano nazionale per il contrasto all'abbandono dei rifiuti)

1. Al fine di contrastare la dispersione incontrollata di rifiuti nel territorio nazionale, anche derivanti dallo svolgimento di attività agricole, salvaguardare i paesaggi rurali e naturalistici, rafforzare le misure di stampo deterrente all'abbandono dei rifiuti nonché l'utilizzo di tecnologie di videosorveglianza ambientale sulle strade paesaggistiche e ad alta frequentazione turistica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un piano nazionale per il contrasto all'abbandono dei rifiuti mediante un raccordo strategico tra i diversi livelli di governo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.36

PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Disposizioni in materia di neutralità climatica)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.37

DAMANTE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Disposizioni in materia di economia e crescita blu)

1. Al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili avendo riguardo alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

133.0.38

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per il depaving)

1. In ottemperanza al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, al fine di migliorare la salubrità delle aree urbane, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un apposito fondo, denominato Fondo per il depaving, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, volto al finanziamento di progetti aventi ad oggetto la de-impermeabilizzazione del suolo in ambito urbano mediante la riduzione delle aree cementificate o pavimentate e l'aumento della copertura arborea.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse da attribuire agli enti locali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.39

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per il potenziamento e il monitoraggio delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione delle perdite idriche del 23 per cento entro il 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua, al fine di migliorare l'infrastruttura di distribuzione idrica e minimizzare gli sprechi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo con una dotazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a supportare gli investimenti in infrastrutture idriche e in tecnologie avanzate di monitoraggio, con l'obiettivo di garantire un'efficiente gestione e distribuzione dell'acqua potabile.

3. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) provvede a monitorare il valore attuale delle perdite idriche per chilometro di rete e la percentuale di perdita complessiva fornendo indicazioni alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il sistema di monitoraggio delle perdite idriche, gestito da ARERA, è finalizzato a prevedere le perdite future fino al 2030 attraverso l'uso di simulazioni avanzate e tecnologie innovative, al fine di pianificare gli interventi in modo tempestivo ed efficace. A tale scopo, ARERA, con cadenza annuale, elabora una proiezione a cinque anni del valore delle perdite idriche a livello nazionale, basata su serie storiche degli indicatori e sugli interventi previsti nei Piani d'Ambito. I dati forniti da ARERA sono resi pubblici.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce le linee guida nazionali per la riduzione delle perdite

idriche e per la gestione ottimale delle reti idriche, stabilendo criteri operativi e standard tecnici per gli interventi sul territorio con l'obiettivo di garantire la riduzione media delle perdite del 12 per cento per l'indicatore delle perdite lineari e del 4,4 per cento per la percentuale complessiva rispetto al livello registrato nel 2016.

6. Con cadenza annuale ARERA presenta alla Camere una relazione sulla situazione delle perdite idriche in Italia, comprensiva di analisi, proposte di intervento e valutazione dell'efficacia delle misure implementate nel corso dell'anno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.40

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico in agricoltura attraverso l'istituzione di certificati blue)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l'adozione di un sistema denominato »Certificati Blu« per incentivare il risparmio idrico e il riuso dell'acqua negli ambiti produttivi e agricoli.

2. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei Certificati Blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Gli incentivi sono assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai valori medi di settore, con l'obiettivo di premiare le aziende che riducono significativamente l'utilizzo della risorsa idrica.

3. Le modalità di accesso agli incentivi e i criteri di valutazione delle riduzioni di consumo sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno, e comprendono misure quali l'adozione di tecnologie di irrigazione efficienti, l'uso di sistemi di monitoraggio avanzati e pratiche agricole innovative che ottimizzino l'uso dell'acqua.

4. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'efficacia degli incentivi per il risparmio idrico, riportando i dati sul consumo idrico in agricoltura e l'impatto delle misure adottate per favorire la sostenibilità della risorsa idrica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.41

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Istituzione di un Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane)

1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato "Fondo per la gestione del drenaggio urbano delle acque piovane", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane. Le risorse del fondo sono destinate, in particolare, a:

a) progetti di infrastrutture verdi, come giardini rain garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane;

b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse

del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del fondo e sull'efficacia degli interventi realizzati, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il monitoraggio dei risultati ottenuti nella gestione delle acque piovane nelle aree urbane.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.42

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 133-bis

(Fondo interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)

1. Al fine di consentire la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.».

133.0.43

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per il contrasto agli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali, i cui interventi sono finanziati attraverso il fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.».

133.0.44

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per contrastare la dispersione idrica)

1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni delle risorse idriche, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato all'erogazione di contributi agli Enti di governo d'ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.

3 Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190».

133.0.45

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 133-bis.

(Istituzione del Fondo "Blue Deal Italiano")

1. Al fine di sostenere gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche e affrontare le sfide del cambiamento climatico, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il fondo denominato "Blue Deal Italiano", con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, di cui 10 milioni da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in particolare, a finanziare:

a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;

b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;

c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente alla Camere una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del fondo "Blue Deal Italiano" e sui risultati conseguiti attraverso i progetti finanziati, in termini di miglioramento dell'efficienza idrica, adattamento climatico e innovazione tecnologica.

5. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.46

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis
(Catasto del verde)

1. In conformità alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti i comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono al censimento e alla classificazione degli alberi così come disposto dall'articolo 3-bis, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113. Se entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il comune non provvede, il Prefetto nomina un Commissario straordinario che resta in carica 6 mesi, la cui nomina può essere prorogata di altri 3 mesi, per dare seguito a quanto previsto dal presente articolo. A tal fine si autorizza una spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

133.0.47

SIRONI, LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Misure urgenti per l'individuazione e la gestione dei siti della rete Natura 2000 nelle acque di giurisdizione nazionale oltre il limite esterno delle acque territoriali)

1. Allo scopo di favorire il completamento della designazione dei siti che formano la rete ecologica europea "Natura 2000", il Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i Siti di Interesse Comunitario e designa le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti nelle acque di giurisdizione nazionale oltre il limite esterno delle acque territoriali.

2. Con il medesimo decreto sono adottati gli obiettivi e le misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al comma 1

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

133.0.48

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Finanziamento del Fondo per il Monitoraggio e la Gestione dei siti Natura 2000)

1. Al fine di garantire la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e gli interventi a carico delle Regioni, il fondo di cui all'articolo 8-bis del Decreto

Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

133.0.49

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Piattaforma del fosforo)

1. Il fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.""

133.0.50

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133

(Incremento del Fondo per la riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio)

1. Al fine di prevenire e ridurre la formazione di rifiuti in plastica e la loro dispersione nell'ambiente, il fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio è incrementato di 10 milioni annui a decorrere dal 2026.

2. Una quota non inferiore a 250.000 euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

133.0.51

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Disposizioni in materia di compostaggio domestico e di comunità)

1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2026 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, anche mediante la dotazione di adeguate attrezzature ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2022 e di impianti di compostaggio, nonché avvalendosi di professionisti qualificati, quali periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.52

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per l'armonizzazione dei sistemi di raccolta differenziata)

1. Al fine di semplificare le modalità di conferimento dei rifiuti urbani e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e dei visitatori temporanei alle pratiche di raccolta differenziata, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un sistema nazionale uniforme di codificazione, colorazione e denominazione delle frazioni di rifiuto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, sono stabiliti:

a) le tipologie di frazioni oggetto di raccolta differenziata obbligatoria su tutto il territorio nazionale;

b) la codificazione cromatica uniforme dei contenitori destinati alla raccolta, quali carta e cartone, plastica e metalli, vetro, organico, indifferenziato;

c) le modalità minime di etichettatura e segnaletica multilingue da adottare nei comuni, al fine di agevolare la comprensione da parte di cittadini e turisti.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, tutti i comuni sono tenuti ad adeguare i propri sistemi di raccolta differenziata agli standard definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato "Fondo per l'armonizzazione della raccolta differenziata", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato a finanziare gli enti locali per le spese di adeguamento delle attrezzature, della segnaletica e delle campagne informative.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le modalità di accesso al fondo e i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

133.0.53

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

(Fondo per l'armonizzazione dei sistemi di raccolta differenziata)

1. Al fine di assicurare l'uniformità e la semplificazione delle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sull'intero territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti:

a) le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria;
b) la codificazione cromatica uniforme dei contenitori di raccolta;
c) le modalità minime di etichettatura e segnaletica, anche in lingua straniera.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i comuni adeguano i propri sistemi di raccolta agli standard di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato "Fondo per l'armonizzazione della raccolta differenziata", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le modalità di accesso al fondo e i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute»

4 Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.54

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per la valorizzazione della filiera nazionale degli oli vegetali esausti - UCO)

1. Al fine di promuovere la filiera nazionale della rigenerazione degli oli vegetali esausti (UCO), favorire la produzione di biocarburanti avanzati da materie prime di origine nazionale e concorrere al conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC 2024) e della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per la valorizzazione della filiera nazionale degli oli vegetali esausti (UCO), con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) introdurre, nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 marzo 2023, n. 107, un sistema di premialità economica e regolatoria per i biocarburanti prodotti da oli vegetali esausti rigenerati sul territorio nazionale, presso impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e certificati secondo gli standard nazionali di sostenibilità, riconoscendo un trattamento incentivante aggiuntivo rispetto a quanto previsto per i biocarburanti di cui all'Allegato VIII, parte B, del medesimo decreto;

b) finanziare interventi volti a potenziare la raccolta, la logistica e la rigenerazione degli oli vegetali esausti, anche attraverso progetti di partenariato pubblico-privato e programmi di investimento industriale;

c) sostenere programmi di certificazione, tracciabilità e controllo dell'origine e della sostenibilità delle materie prime, in coordinamento con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e con gli organismi di certificazione riconosciuti;

d) promuovere accordi di filiera tra operatori pubblici e privati finalizzati all'utilizzo di oli vegetali esausti rigenerati in Italia nella produzione di biocarburanti destinati ai trasporti e al settore industriale, nonché a favorire l'integrazione delle imprese nazionali nella catena del valore dei carburanti rinnovabili.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto ministeriale 10 marzo 2023, n. 107, per recepire le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), e per innalzare al 4 per cento il limite di contabilizzazione dei biocarburanti prodotti da materie prime di cui all'Allegato VIII, parte B, del medesimo decreto, garantendo il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di tracciabilità della filiera.

4. Ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali, energetici ed economici derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle misure, con particolare riferimento:

- a) ai volumi di UCO raccolti, rigenerati e valorizzati sul territorio nazionale;
- b) ai livelli di riduzione delle emissioni di gas serra conseguenti;
- c) alle ricadute occupazionali e industriali sul territorio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

133.0.55

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Raee, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede me-

dianete corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.56

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 130-bis

(Fondo per l'attuazione degli obblighi in materia di raccolta e riciclo di imballaggi)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclo previsti dalla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, recepita in Italia dalla Legge 22 aprile 2021, n.53 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti, in forma autonoma o attraverso i sistemi consortili responsabili della gestione degli imballaggi, all'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie in plastica per bevande monouso ed i contenitori di metallo per bevande monouso con un volume di riempimento di 0,1 litri o più e un massimo di 3 litri entro il 1° gennaio 2027.

2. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli operatori economici interessati, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, detta specifiche disposizioni sulle modalità di funzionamento del sistema di deposito cauzionale, in particolare per quanto riguarda la tipologia di prodotti coperti da deposito, l'organizzazione del sistema, inclusi i flussi materiali e finanziari, il gestore del sistema e i suoi compiti, il valore minimo del deposito sufficiente a raggiungere i tassi di raccolta richiesti, l'etichettatura dei contenitori coperti da deposito, le procedure di registrazione delle parti interessate e dei prodotti, la destinazione dei depositi non riscossi da parte del consumatore e l'obbligo dei distributori finali al ritiro degli imballaggi usati.

3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiorna periodicamente le disposizioni di cui al comma 2, in base ai requisiti minimi definiti dalla normativa europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

4. L'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie in plastica per bevande monouso ed i contenitori di metallo per bevande monouso, di cui al comma 1 del presente articolo, non comporta one-

ri a carico della finanza pubblica e la copertura dei costi è garantita dal contributo di produttori e utilizzatori, nell'ambito della responsabilità estesa dei produttori.

5. Presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato all'avvio del sistema di deposito cauzionale di cui al presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

133.0.57

SIRONI, LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Istituzione del Fondo per la tutela dell'ambiente marino)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di attuare i Programmi di Misure di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.58

GUIDOLIN, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il fondo per la riduzione dell'inquinamento da so-

stanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, la cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entità dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n.132, con la finalità di definire e aggiornare, previa consultazione obbligatoria con gli organi di consulenza scientifica, come l'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), i riferimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati, nonché le specifiche tecniche per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorità competenti al controllo.

3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei laboratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n.132. L'Osservatorio PFAS propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le modifiche alla normativa in materia di valori limite allo scarico delle sostanze di cui al comma 2 in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione di dette sostanze, sia in termini di valori limite applicabili sia in termini di tipologie di scarichi.

4. Il Ministro dell'ambiente, nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS» e dell'emanazione del divieto di produzione di PFAS, del loro impiego industriale, nonché la loro commercializzazione in tutto il territorio nazionale, promuove le seguenti azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e sanitario delle sostanze poli e perfluoroalchiliche:

a) avvio della completa ed efficace bonifica delle zone contaminate individuate sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia di cui al comma 2;

b) programmazione di una campagna di monitoraggio e di studi e ricerche sul campo per incrementare la conoscenza dello stato della contaminazione;

c) individuazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per perseguire l'obiettivo dello zero virtuale per le acque destinate all'uso potabile, per le acque destinate all'irrigazione e per le acque di falda cui attingono pozzi privati;

d) adozione del divieto di qualsiasi utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e delle acque di trattamento o meteoriche derivanti da impianti che utilizzano PFAS;

e) avvio di un capillare monitoraggio degli alimenti e di uno screening sanitario della popolazione, al fine di individuare l'eventuale presenza di PFAS.

4. Agli oneri pari a 20 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

133.0.59

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri pari a 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.»

133.0.60

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il biomonitoraggio ambientale)

1. È istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Fondo nazionale per il biomonitoraggio ambientale, di seguito denominato "Fondo", finalizzato a sostenere attività di monitoraggio, biomonitoraggio e misurazione della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo nei siti di interesse nazionale e regionale oggetto di interventi di bonifica.

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) programmi e progetti di biomonitoraggio umano e ambientale volti alla valutazione dell'esposizione della popolazione e degli ecosistemi a inquinanti di interesse sanitario e ambientale;

b) campagne di analisi e misurazione della qualità dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee, e del suolo;

c) attività di supporto tecnico-scientifico e rafforzamento delle competenze delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

d) iniziative di divulgazione e trasparenza dei dati ambientali.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è dotato, per il triennio 2026-2028, di una somma complessiva pari a 150 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse, i criteri di selezione dei progetti finanziabili e le modalità di rendicontazione degli interventi.

5. Le regioni e le province autonome possono cofinanziare, con risorse proprie o derivanti da fondi europei, le iniziative presentate ai sensi del presente articolo.

6. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica assicura il coordinamento tecnico del Fondo, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

7. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati, sui risultati delle attività di biomonitoraggio e sulle misure adottate per migliorare la qualità ambientale dei siti interessati.

8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.61

BILOTTI, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo centri recupero animali selvatici)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 3 milioni a decorrere dal 2025, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole: "120 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "117 milioni per l'anno 2025 e di 197 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190

133.0.62

GELMINI, VERSACE

Dopo l'articolo 133, inserire il seguente articolo:

«Art. 133-bis

(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.»

133.0.63

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

133.0.64

BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Rifinanziamento fondo per il recupero della fauna selvatica)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.65

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

*(Strategie integrate per il monitoraggio, contenimento non
cruento e gestione ecocompatibile della fauna selvatica)*

1. Al fine di garantire un'efficace tutela dell'equilibrio ecosistemico, nonché la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con cadenza continuativa, al monitoraggio sistematico e integrato di tutte le specie di fauna selvatica presenti sul rispettivo territorio, avvalendosi del supporto scientifico e operativo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

2. I dati acquisiti nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal comma 1, comprensivi di informazioni quantitative e qualitative riguardanti la consistenza, la distribuzione geografica, le dinamiche demografiche, lo stato di conservazione e l'impatto potenziale ovvero effettivo delle specie di fauna selvatica sugli ecosistemi, le attività agro-silvo-pastorali, gli insediamenti umani e le infrastrutture, sono trasmessi, con cadenza semestrale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 2, alla loro validazione in collaborazione con l'ISPRA, nonché alla redazione di una relazione tecnica di sintesi, articolata per ambiti territoriali e tipologie faunistiche, contenente:

a) l'elenco aggiornato delle specie monitorate, con indicazione dello stato di conservazione e delle eventuali criticità rilevate;

b) l'analisi dei principali indicatori faunistici, ecologici e di pressione antropica, effettuata anche mediante correlazione comparativa con eventuali serie storiche o banche dati pregresse disponibili, al fine di individuare tendenze evolutive, anomalie distribuzionali, alterazioni demografiche o altri elementi utili alla valutazione dello stato di equilibrio dell'ecosistema;

c) la descrizione degli impatti rilevati su attività antropiche e agro-silvo-pastorali, su ecosistemi naturali e sulla biodiversità locale;

d) l'individuazione preliminare di eventuali situazioni di squilibrio o rischio tali da richiedere misure di contenimento o gestione.

4. La relazione tecnica di sintesi di cui al comma 3 è trasmessa, in formato digitale e cartaceo, alle commissioni parlamentari competenti per materia, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto dei principi di trasparenza, accessibilità e partecipazione.

5. All'esito dell'analisi e della valutazione tecnico-scientifica dei dati di cui al comma 2, qualora emerga, in maniera oggettivamente fondata, la necessità di procedere all'adozione di misure di contenimento delle popolazioni di fauna selvatica per prevenire o mitigare situazioni di pericolo ovvero di pregiudizio per l'incolumità pubblica, la sanità animale, la sicurezza alimentare, la funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali o la conservazione degli equilibri ecosistemici, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, uno o più provvedimenti recanti l'individuazione delle modalità, delle tecniche e dei limiti entro cui possono essere attuate misure di contenimento a carattere non cruento. Le misure di cui al precedente periodo privilegiano l'impiego di strumenti di gestione faunistica fondati su criteri scientifici ed etologici, rispettosi del benessere animale, orientati alla sostenibilità ambientale, ispirati al principio di precauzione e coerenti con la disciplina dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità.

6. Qualora l'applicazione integrale delle misure di contenimento non cruento previste al comma 5 non consenta di conseguire gli obiettivi di tutela dell'incolumità pubblica, della sanità animale, della sicurezza alimentare, della funzionalità delle attività agro-silvo-pastorali e della conservazione degli equilibri ecosistemici, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri può attivare, in via eccezionale e residuale e a seguito di un'ordinanza ricognitiva di una situazione di emergenza del Presidente della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio, ulteriori interventi di gestione, anche tramite il ricorso ad abbattimenti selettivi, finalizzati alla progressiva mitigazione dell'impatto delle popolazioni faunistiche interessate, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con i principi di proporzionalità, precauzione e sostenibilità ambientale.

7. Nei casi in cui l'attuazione delle misure di contenimento di cui ai commi precedenti, in ragione della loro entità, complessità o urgenza, risulti non pienamente eseguibile dalle sole unità specialistiche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, il medesimo Comando può richiedere il concorso di altre unità operative dell'Arma dei

carabinieri, le quali intervengono nel rispetto delle modalità e dei compiti loro assegnati dal coordinamento interforze.

8. Nell'ambito delle misure di cui ai commi 5 e 6, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri provvede all'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento e formazione, teorica e pratica, rivolti al proprio personale operativo, finalizzati all'apprendimento e all'applicazione di tecniche avanzate per la gestione delle interazioni tra fauna selvatica e popolazione umana, orientate a prevenire situazioni di pericolo, a evitare l'insorgere di danni o sofferenze agli animali, e ad assicurare l'applicazione dei protocolli di intervento in conformità con la normativa vigente in materia di benessere animale.

9. Ai fini dell'efficace attuazione degli interventi di cui al comma 6 e qualora il personale operativo complessivo del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri risultasse insufficiente, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della normativa vigente e della programmazione del fabbisogno, provvede ad emanare con la massima urgenza un bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale operativo.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.66

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

*(Misure per il governo del territorio e per
la resilienza climatica delle isole minori)*

1. Al fine della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale delle isole minori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Piano integrato del Governo del Territorio delle Isole Minori (PIG-TIM), volto a coordinare e ad uniformare la pianificazione urbanistica, la tutela ambientale, la gestione del demanio marittimo e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Il piano integrato del Governo del Territorio delle Isole

Minori (PIGTIM), è redatto dalle regioni interessate di concerto con i comuni insulari e viene aggiornato ogni tre anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro e a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione degli oneri di cui al presente comma.»

133.0.67

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Istituzione del Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia)

1. È istituito nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato "Fondo per il Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia", con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2026, finalizzato alla creazione del Parco delle acque e terme di Castellammare di Stabia con lo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio naturale dalle sorgenti del Monte Faito ai due stabilimenti termali di Castellammare di Stabia. Il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 marzo 2026, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione del Parco.

2. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dell'istituendo Parco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.68

NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 133-bis

(Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Napoli)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n.394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*ee-novies*) Golfo di Napoli».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2026, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

3. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 500.000 mila euro a decorrere dall'anno 2026. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 500.000 euro nell'anno 2026."

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1 milione di euro euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.69

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394, dopo la lettera *ee-octies*) è aggiunta la seguente: «*ee-novies*) Golfo di Capo Zafferano».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2026, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

3. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 500.000 mila euro a decorrere dall'anno 2026. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 500.000 euro nell'anno 2026.".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

133.0.70

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide della Sardegna)

1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del Fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -20.000.000.

133.0.71

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna)

1. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, una minore spesa complessiva quantificata per l'anno 2026 in 100 milioni."

133.0.72

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, MINASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 133-bis.

(Disposizioni per il Piano casa Italia)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207:

a) al comma 402, dopo le parole "su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti," sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,";

b) dopo il comma 402 è inserito il seguente:

"402-bis. Ai fini di cui al comma 402, il Piano casa Italia individua, in particolare, nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali:

a) la definizione di programmi di edilizia sociale consistenti nella locazione, a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, stipulati ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;

b) la definizione di programmi di edilizia sociale in favore delle persone anziane, in coerenza con le finalità di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, consistenti nella locazione a canone agevolato di unità immobiliari associati anche a contratti di permuta immobiliare, anche nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

c) il comma 403 è sostituito dal seguente

"403. Per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia, di cui al comma 402, nonché per le finalità di cui ai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, è autorizzata la spesa di 876,92 milioni di euro, di cui 122,41 milioni di euro per l'anno 2026, 116,15 milioni di euro per l'anno 2027, 228,36 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030."

d) dopo il comma 403 è inserito il seguente:

"403-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 403 è finalizzata alla sottoscrizione di quote o azioni di uno o più Fondi di Investimento Alternativi (FIA) italiani riservati, anche configurati come fondo di fondi o fondi multi-comparto, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il cui patrimonio sia investito in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e

da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, coerenti con gli obiettivi del Piano casa Italia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e condizioni di funzionamento del fondo e i contenuti minimi che i regolamenti dei fondi di cui al primo periodo, inclusi gli eventuali fondi target, devono possedere, nonché le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento diretto dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto a valere sulle risorse di cui al primo periodo.";

2. *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 282 le parole "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,";*

b) *al comma 283 le parole "di cui al comma 282" sono sostituite dalle seguenti "del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";*

c) *il comma 284 è abrogato;*

3. *Le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quantificate in 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028, confluiscono nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 1 del presente articolo.*

4. *Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 122,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,15 milioni di euro per l'anno 2027 e 28,36 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:*

a) *quanto a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;*

b) *quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

c) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 39 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di*

spesa di cui all'articolo 1, comma 240, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2026, 27,15 milioni per l'anno 2027 e 28,36 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) quanto a 5,91 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213."

Conseguentemente,

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo "*Alle finalità e iniziative di cui al primo periodo possono essere altresì destinate le risorse derivanti dalle rimodulazioni delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR nel ciclo 2021-2027 oggetto di accordo tra le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri.*"

133.0.73

SIRONI, TURCO, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2026, 2027 e 2028 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 330 milioni di euro e, per le medesime annualità 2026, 2027 e 2028, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 100 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come previsto dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020 sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 1 sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore

coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il restante 20 per cento dello stanziamento annuale è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche eventuali risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi o di immobili pubblici disponibili, previa attività di recupero, allo scopo di reperire alloggi e favorire in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 430 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

133.0.74

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

133-bis

(Incremento degli stanziamenti del Fondo di sostegno alle locazioni e del Fondo per la morosità incolpevole)

1. La dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 31-bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, a decorrere dall'anno 2026 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

133.0.75

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo 133 aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per l'edilizia residenziale pubblica)

1. Nelle more della definizione di un Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato è istituito presso il ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Conseguentemente:

allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1, programma 1.10, apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000

CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000
allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1, programma 1.5, apportare le seguenti variazioni:

2026: 2027: 2028:

CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000; CP: - 1.000.000.000

CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000; CS: - 1.000.000.000

133.0.76

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo di garanzia per i Comuni che tramite agenzie casa prendono in locazione alloggi da privati per assegnarli a famiglie in disagio abitativo)

1. Al fine di rafforzare il ruolo delle Agenzie sociali per la casa, istituite dai comuni, favorire l'immissione sul mercato di alloggi sfitti ed ampliare il mercato degli alloggi offerti in locazione, garantendo ai soggetti privati che mettono a disposizione delle citate Agenzie, immobili da gestire, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni".

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire ai proprietari che danno in gestione i propri alloggi alle Agenzie casa sociali istituite a livello comunale, il pagamento del canone di locazione ed il possesso dell'immobile alla scadenza del contratto, in modo che da questo possa derivare un ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione.

3. I comuni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono procedere nell'istituzione, ove non già presente, di Agenzie sociali per la casa, che abbiano tra i loro compiti l'incontro tra domanda e offerta, nonché la gestione di unità immobiliari a loro affidate da privati anche enti o grandi proprietà che possiedono alla data di entrata in vigore della presente legge alloggi non utilizzati come prima casa o non locati con regolare contratto di locazione registrato.

4. Le Agenzie sociali casa nel caso di gestione alloggi pervenuti dai soggetti di cui al precedente comma 3, applicano i canoni di locazione definiti dagli accordi locali tra sindacati inquilini e associazioni dei proprietari ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 431/98 e assegnano le unità immobiliari a

soggetti i cui requisiti sono definiti dall'Amministrazione comunale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, della pubblica amministrazione e dell'interno sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia ai comuni interessati, ai fini della stipula di contratti di locazione da parte dell'Agenzia sociale per la casa.

6. Al fine di incentivare e sostenere la stipula dei contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa comunali, l'amministrazione comunale può stabilire una ulteriore riduzione dell'Imu da applicare all'unità immobiliare locata.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2026 al reddito derivante al proprietario da contratti di unità immobiliari in gestione e stipulati dalle Agenzie sociali per la casa comunali si applica una cedolare secca del 5 per cento che è azzerata qualora l'inquilino sia soggetto a sentenza di sfratto o presente nella graduatoria comunale per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

133.0.77

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

Al fine di favorire una maggiore fruizione dei servizi di trasporto pubblico, il Fondo di cui al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, per il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, è rifinanziato per ciascun anno del triennio 2025-2027 nei limiti di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026:-80.000.000;
2027:-80.000.000;
2028: -80.000.000.

133.0.78

Barbara FLORIDIA, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 133-bis

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-octies*), aggiungere la seguente: "*ee-novies*) Secca di Tindari".»

2. Per le finalità di cui al precedente comma pari a 500.000 euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

133.0.79

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Fondo per Dipartimento Intelligenza artificiale dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite)

1. In favore dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite (UPEACE), istituita con Risoluzione 35/55 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 5 dicembre 1980 e riconosciuta dall'Italia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 12 marzo 1982, è autorizzata da Ministero dell'Economia e finanze la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di garantire la sostenibilità della sede italiana dell'UPEACE e lo sviluppo delle sue attività scientifiche, formative e diplomatiche.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in particolare, alla costituzione, organizzazione e funzionamento di un Dipartimento dedicato al-

l'Intelligenza Artificiale e al Dialogo Interreligioso, che avrà il compito di studiare le soluzioni socialmente e politicamente orientate ai principi dell'Agenda 2030, garantendo una scelta pubblica indirizzata alle soluzioni tecnologiche legate alla pace.

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

133.0.80

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 133-bis.

(Contributo di solidarietà sui viaggiatori premium e sui voli aerei privati)

1. Al fine di promuovere una transizione equa e resiliente verso un'economia climaticamente neutra e di contribuire al finanziamento di interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2026, un contributo di solidarietà sui titoli di viaggio destinati alla classe business e di prima classe e sui voli aerei privati, di seguito denominato "contributo".

2. Il contributo si applica:

a) ai titoli di viaggio di classe business o prima classe su voli in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale;

b) a ogni volo operato da aeromobili privati o business jet in partenza da aeroporti situati nel territorio nazionale, indipendentemente dalla destinazione.

3. L'importo del contributo è determinato come segue:

a) Per i titoli di viaggio business o prima classe nei voli di linea:

1) euro 30 per i voli di distanza inferiore a 1.500 km;

2) euro 60 per voli di distanza pari o superiore a 1.500 km ma inferiore a 4.000 km;

3) euro 200 per voli di distanza pari o superiore a 4.000 km.

b) euro 300 per tonnellata di CO₂ stimata in base alla distanza e al consumo standard di carburante per la classe di aeromobile, con un minimo di euro 1.200 per tratta.

4. Sono esenti dall'applicazione del contributo di cui alla lettera b) del comma 3:

a) voli di linea;

b) voli di Stato e quelli umanitari, sanitari o di emergenza;

c) voli tecnici e di manutenzione senza passeggeri;

5. Il contributo di cui al comma 3, lettera a) è riscosso dal vettore aereo o dal gestore dell'aeromobile privato al momento dell'emissione del titolo ed è versato all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso.

6. Il contributo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato dal gestore dell'aeromobile sulla base delle tonnellate di CO₂ stimate in funzione della distanza percorsa e della categoria di aeromobile, secondo i parametri tecnici e i coefficienti di emissione stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il versamento del contributo è effettuato con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate:

a) per il 70 per cento al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47, con priorità per investimenti in efficienza energetica e mobilità sostenibile;

b) per il 30 per cento al Fondo Italiano per il Clima di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2021 vincolando il loro utilizzo a iniziative di cooperazione internazionale destinate alla decarbonizzazione e all'adattamento al cambiamento climatico."

Art. 134

134.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Fondo per il recupero della fauna selvatica, di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dall'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2024, n. 213, è ulteriormente incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di garantire la continuità degli interventi di soccorso, cura, riabilitazione e rilascio della fauna selvatica autoctona ferita o in difficoltà, nonché di potenziare la rete dei centri di recupero operanti sul territorio nazionale.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."

134.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la transizione del settore circense e dello spettacolo viaggiante verso forme di intrattenimento prive dell'utilizzo di animali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, il Ministero della Cultura destina una quota pari ad almeno il 50% per cento delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, a progetti di riconversione e sostegno delle attività circensi senza animali.

1-ter. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione dei progetti, assicurando la priorità agli operatori che cessano l'utilizzo di animali e avviano programmi di riqualificazione artistica, formativa o infrastrutturale nel settore.»

134.3

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la transizione del settore circense e dello spettacolo viaggiante verso forme di intrattenimento prive dell'utilizzo di animali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, il Ministero della Cultura destina una quota pari ad almeno il 50% per cento delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero, a progetti di riconversione e sostegno delle attività circensi senza animali.

1-ter. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione dei progetti, assicurando la priorità agli operatori che cessano l'utilizzo di animali e avviano programmi di riqualificazione artistica, formativa o infrastrutturale nel settore.».

134.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, si provvede mediante una riduzione di 10

milioni per l'anno 2026 del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

134.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per prevenire e contrastare efficacemente focolai di peste suina africana (PSA) e altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, è istituito, nello stato di previsione del Ministero

della Salute, il Fondo per il sostegno dei santuari per animali, con dotazione di 200 mila euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028.

1-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma *2-bis* sono destinate a garantire la biosicurezza nei santuari, nei rifugi e presso privati che ospitano animali non destinati alla produzione di alimenti detenuti come animali da compagnia e correttamente registrati in banca dati nazionale. In caso di focolaio, è prevista la deroga all'abbattimento, con l'applicazione esclusiva di misure non cruente di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario, ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016.

1-quater. Con decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione del Fondo, procedure di assegnazione delle risorse e modalità di monitoraggio degli interventi. Il medesimo decreto stabilisce anche i protocolli sanitari per la gestione dei focolai che interessano animali non destinati alla produzione alimentare e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

134.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di promuovere forme di allevamento più sostenibili e rispettose del benessere animale, eliminando progressivamente l'uso delle gabbie in tutte le fasi dell'allevamento, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la conversione a metodi di allevamento "Cage-Free", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso, la selezione dei beneficiari, le priorità d'intervento e le modalità di monitoraggio e rendicontazione.

1-quater. Agli oneri di cui al comma *5-bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

134.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di ridurre i rischi per gli animali e tutelare l'incolumità pubblica nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, per l'installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.

1-ter. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede, per i medesimi anni, con il rifinanziamento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale come indicato nella Tabella n. 10 allegata al presente Disegno di Legge. Al rifinanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

134.8

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di implementare le specie che sono presenti nelle aree marine protette e per la dotazione della strumentazione necessaria di tali attività da parte delle capitanerie di porto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.9

NATURALE, NAVE, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 2026, presso il ministero della difesa è istituito un fondo di euro 200.000 al fine di sostenere lo svolgimento delle iniziative civiche e le attività di Protezione Civile e volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n.1286. Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

134.10

D'ELIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a contribuire alla compensazione dei maggiori costi sostenuti dal settore dell'editoria per la fornitura di libri per la scuola primaria nel quadriennio 2021/2024, in conseguenza dell'innalzamento del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, sono definiti i criteri e le modalità per la richiesta e l'erogazione delle risorse in favore delle imprese di cui al comma 24-*bis*."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 9.000.000;

2027: - 0;

2028: - 0;

134.11

PAROLI, LOTITO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di compensare le dinamiche inflattive verificatesi sul settore dell'editoria scolastica relativa alla scuola primaria nel quadriennio 2021-2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al ristoro dell'editoria scolastica con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2026. Le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere di cui al presente comma, pari 9 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

134.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione e repressione del fenomeno del bracconaggio, anche in attuazione dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le dotazioni finanziarie destinate alle Forze di polizia, con particolare riferimento ai reparti competenti del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, sono incrementate di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui

per il triennio 2026-2028, si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 del presente disegno di legge.".

134.0.1

GELMETTI, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"134-bis

All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

Al fine di adeguare la normativa dei marchi distintivi del banco nazionale di prova in linea con quanto previsto dalla Legge 12 dicembre 1973, n.993, con apposito regolamento di integrazione del Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612 e della relativa tabella allegata sono definite le caratteristiche grafiche distintive aggiornate dei marchi del Banco nazionale di prova.

In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 dicembre 1973, n.993 ed al fine di provvedere alla copertura delle spese di funzionamento del banco nazionale di prova è assegnata al banco nazionale di prova una dotazione annua di ? 40.000 a decorrere dal 2026."

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica del ministero dell'economia e delle finanze, ridurre il relativo importo di euro 40.000.

134.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"**Art. 134-bis.**

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)

1. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in

esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10 bis del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76".

2. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è prevista una dotazione del Fondo per la demolizione di opere abusive di 50 milioni di euro l'anno per gli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Al comma 12 dell'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,".

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2026, destinato alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro l'anno per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione del fondo di cui al primo periodo.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, per 300 milioni di euro per l'anno 2028 e per 150 milioni di euro a decorrere dal 2029 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

134.0.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato." sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole "Il 50% dei proventi delle aste è assegnato" con le parole "I proventi delle aste sono assegnate";

b) al comma 7, abrogare la lettera h), conseguentemente il comma 5 è abrogato;

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "*7-bis*. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al *phase out* dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

134.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Benefici in favore dei superstiti delle vittime civili della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979)

1. Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminali di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice, l'elargizione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Tale elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e rapporti delinquenziali cui partecipava.

2. Per la concessione dell'elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminali e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 1 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

3. La domanda per la corresponsione dell'elargizione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno, competente alla concessione dell'elargizione medesima. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

4. L'elargizione di cui al comma 1 non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

5. L'elargizione di cui al comma 1 non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Qualora il risarcimento non

sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

6. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per "assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie" sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento da parte di Consap S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario."

134.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Misure per favorire le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, di contribuire al perseguimento della resilienza energetica nazionale, di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica nonché al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2030 a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per gli anni 2026 e 2027 una minore spesa complessiva annua quantificata in 15 milioni di euro e per gli anni dal 2028 al 2030 una minore spesa complessiva annua quantificata in 20 milioni di euro."

5. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo collettivo e diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non concorre alla determinazione del reddito delle persone fisiche o giuridiche in quanto istantaneamente autoconsumata».

134.0.6

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 134, è inserito il seguente articolo:

«Art. 134-bis

(Istituzione del fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali e del fondo a sostegno della mobilità sostenibile per utenti in condizioni di vulnerabilità, a valere sulla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e le comunità energetiche rinnovabili e solidali", con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2026, destinato a finanziare progetti per lo sviluppo di energie rinnovabili e tecnologie a basse emissioni di carbonio. Priorità sarà data ad imprese e lavoratori colpiti dalla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e agli enti locali per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili solidali, con esclusione di investimenti in nucleare, CCS e combustibili fossili.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per la mobilità sostenibile di utenti vulnerabili", con dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2026, per sostenere piani comunali di mobilità elettrica e accessibile, includendo abbonamenti agevolati, taxi collettivi e servizi innovativi.

3. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e con il concorso del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2008, n. 185.»

134.0.7

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo l'art. 134, è inserito il seguente articolo:

«Art. 134-bis

(Fondo per la rigenerazione urbana ecologica e il suolo zero)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) è istituito il Fondo per la Rigenerazione Urbana Ecologica e il Suolo Zero, con una dotazione pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2026, di 50.000.000 di euro annui per l'anno 2027 e di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Il Fondo è destinato a finanziare interventi di de-sigillazione, ri-naturalizzazione di aree urbane degradate e progetti volti al recupero e al riuso di aree ed edifici esistenti.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 50.000.000 di euro per l'anno 2026, 50.000.000 di euro per l'anno 2027 e 50.000.000 di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

134.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Clausola generale di condizionalità sociale, ambientale e territoriale)

1. Tutte le agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie previste dalla presente legge sono subordinate:

a) all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

b) al mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo di almeno trentasei mesi successivi alla fruizione del beneficio;

c) al rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

2. In caso di violazione delle condizioni di cui al comma 1, l'amministrazione competente procede alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un registro pubblico delle agevolazioni alle imprese, contenente l'elenco dei beneficiari, l'importo delle agevolazioni e gli indicatori di impatto occupazionale e ambientale.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti occupazionali, ambientali e distributivi delle agevolazioni concesse, redatta con il contributo delle parti sociali.

134.0.9

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 134-bis.

(Clausola generale di condizionalità sociale, ambientale e territoriale)

1. Tutte le agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie previste dalla presente legge sono subordinate:

a) all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore di riferimento sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

b) al mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo di almeno trentasei mesi successivi alla fruizione del beneficio;

c) al rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.

2. In caso di violazione delle condizioni di cui al comma 1, l'amministrazione competente procede alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un registro pubblico delle agevolazioni alle imprese, contenente l'elenco dei beneficiari, l'importo delle agevolazioni e gli indicatori di impatto occupazionale e ambientale.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti occupazionali, ambientali e distributivi delle agevolazioni concesse, redatta con il contributo delle parti sociali."

134.0.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis.

(Ripristino finanziamenti alle metropolitane e alle ciclovie)

1. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 50 milioni di euro per la realizzazione della metropolitana C di Roma. LB n. 197/2022 art. 1, comma 478 "Risorse per la linea C della metropolitana di Roma" (Cap-pg 7419/2).
 2. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 15 milioni di euro per la realizzazione della metropolitana M4 di Milano. LB n. 197/2022 art. 1, comma 483 "Risorse per la linea della metropolitana M4 di Milano" (Cap-pg 7418/6).
 3. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 15 milioni di euro per la realizzazione della rete del trasporto rapido di massa relativa al collegamento tra Afragola e la metropolitana di Napoli e fornitura di treni per linea metropolitana di Napoli. LB n. 197/2022 art. 1, comma 484 "Estensione rete del trasporto rapido di massa relativa al collegamento tra Afragola e la metropolitana di Napoli e fornitura di treni per linea metropolitana di Napoli" (Cap-pg 7421/3).
 4. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 2 milioni di euro sul Fondo di sviluppo delle ciclovie urbane intermodali". LB n. 197/2022 art. 1, comma 479 "Fondo di sviluppo delle ciclovie urbane intermodali" (Cap-pg: 7582/7).
 5. Si ripristinano per l'anno 2026 le risorse pari a 13 milioni di euro sul "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile". LB n. 234 art. 1, comma 392 "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile" (Cap-pg: 7311/1).
 6. Agli oneri di cui al presente comma/articolo si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato ai commi 272-273, 274 e 275 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare gli atti e i provvedimenti necessari all'attuazione del presente articolo.
-

134.0.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Incremento Fondo nazionale trasporti e indicizzazione)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro per l'anno 2029 e 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è collegato all'indice inflattivo programmato di settore.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 2 si provvede pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro per l'anno 2029 e 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro per l'anno 2029 e 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

134.0.12

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Finanziamento del Fondo per il Monitoraggio e la Gestione dei siti Natura 2000)

1. Al fine di garantire la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e gli interventi a carico delle Regioni, il fondo di cui all'articolo 8-bis del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -10.000.000

2027: - 20.000.000

2028: - 20.000.000

134.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi e destinazione delle risorse al Fondo per il sostegno alla transizione industriale)

1. Al fine di assicurare la coerenza della finanza pubblica con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, è avviato un percorso di progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) individuati ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e riportati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma decennale per la progressiva e totale eliminazione dei SAD.

3. Il programma di cui al comma 2:

a) definisce le priorità di intervento in relazione all'impatto ambientale e al grado di distorsione economica dei sussidi;

b) individua le misure legislative e regolamentari da adottare per l'abrogazione delle singole agevolazioni;

c) stabilisce i tempi di attuazione, assicurando una riduzione media non inferiore al 10 per cento annuo del valore complessivo dei SAD fino alla loro completa eliminazione entro dieci anni;

d) prevede le misure di accompagnamento e compensazione per i settori e i nuclei familiari vulnerabili.

4. Il programma di cui al comma 2 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti per materia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per ambiente e bilancio.

5. I Ministeri competenti per materia adottano, entro i termini indicati nel programma di cui al comma 2, i provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi necessari all'attuazione delle misure di eliminazione o rimodulazione dei SAD, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di finanza pubblica.

6. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo sono destinati al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 6, assicurando il finanziamento di:

a) programmi di riconversione e riqualificazione dei lavoratori e delle imprese interessate dalla soppressione dei SAD;

b) investimenti per l'efficienza energetica, l'innovazione tecnologica e la decarbonizzazione dei processi produttivi;

c) investimenti per l'elettificazione dei consumi industriali mediante tecnologie a basse o nulle emissioni di carbonio;

d) progetti per la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo di infrastrutture per l'accumulo e la flessibilità del sistema energetico, nonché la promozione dell'idrogeno verde e dell'economia circolare.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2, con indicazione delle misure adottate, dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 6.

134.0.14

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Fondo per il sostegno delle filiere ovina e caprina)

1. Al fine di tutelare gli allevamenti ovini e caprini dal rischio di contaminazione da Febbre catarrale degli ovini - Blue tongue (BT) e indennizzare gli operatori danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per il sostegno delle filiere ovina e caprina, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad indennizzare gli operatori colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, nonché ad effettuare una campagna vaccinale gratuita negli allevamenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto col Ministro della salute, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori delle filiere ovina e caprina a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito, nonché le modalità di effettuazione della campagna vaccinale.

3. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 10.000.000;

2027: - -;

2028: - -

134.0.15

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI,
NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Fondo per il sostegno delle aziende agricole danneggiate da malattie animali)

1. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), *blue tongue* e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui ai commi 1 e 2.

4. La concessione dei contributi economici di cui ai precedenti commi è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare."

Conseguentemente:

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - 20.000.000;

- *Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

134.0.16

MANCA, FRANCESCHELLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MARTELLA,
GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Incremento del fondo per la gestione delle emergenze)

1. La dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2026."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 55.000.000;

2027: --;

2028: --;

134.0.17

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LORENZIN, MISIANI,
NICITA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Rifinanziamento del fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. La dotazione del «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - 20.000.000;

2028: - 20.000.000;

134.0.18

GELMETTI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Istituzione del Fondo per il rafforzamento del settore fieristico)

1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un apposito fondo denominato "Fondo per il rafforzamento del settore fieristico", di seguito "Fondo".

2. Il Fondo ha una dotazione di 20 milioni di euro per il 2026, 30 milioni per il 2027 e 40 milioni per il 2028. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al finanziamento delle seguenti misure:

a) diffusione dell'eccellenza del made in Italy tramite il potenziamento degli organizzatori fieristici nazionali presso i Paesi esteri da realizzare mediante:

1) studio di fattibilità delle opportunità di internazionalizzazione delle manifestazioni fieristiche nazionali da definire con decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

2) acquisizione di uno o più organizzatori fieristici individuati tramite gli indicatori di attrattività delle manifestazioni fieristiche internazionali, le capacità tecnico-organizzative e collegamenti internazionali da definire con decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

3) sviluppo di nuove manifestazioni fieristiche internazionali da definire con decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

4) sostegno ad accrescere la presenza internazionale degli operatori fieristici nazionali e la promozione di iniziative di coordinamento da definire con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

b) alla concessione di contributi per contribuire allo sviluppo delle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia al fine di far conoscere e diffondere l'eccellenza del made in Italy da realizzare mediante:

1) iniziative promosse dall'organizzatore fieristico della filiera merceologica strategica, individuato sulla base della rilevanza e attrattività delle manifestazioni fieristiche che organizza a livello nazionale e internazionale;

2) interventi per la promozione di nuove manifestazioni o il rafforzamento delle manifestazioni esistenti per accrescere l'offerta di nuovi prodotti o la partecipazione di espositori delle filiere collegate;

3) misure di sostegno per accrescere la visibilità all'estero delle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia ed essere maggiormente attrattive per i visitatori esteri.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo, e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse, i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi.

134.0.19

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Fondo per il contrasto della dermatite nodulare contagiosa)

1. Al fine di tutelare gli allevamenti bovini dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della dermatite nodulare contagiosa e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo di parte corrente per il sostegno della filiera bovina, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera bovina a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

3. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 20.000.000;

2027: - ---;

2028: - ---;

134.0.20

BOCCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato all'attuazione di interventi finalizzati al miglioramento del benessere dei cittadini, sulla base dell'analisi dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile rilevati dall'Istat e all'adozione di misure per garantire l'effettiva progressione dei medesimi indicatori a beneficio dei cittadini.

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 1, sostituire le parole: « 2.200 milioni» con le seguenti: « 1.200 milioni»

134.0.21

SENSI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 134-bis

1. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio, indetta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, intendendosi ampliato dal 60 per cento al 70 per cento le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2029"

134.0.22

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

134.0.23

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

134.0.24

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

134.0.25

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.».

134.0.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 134-bis

(Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tabella n. 3) il Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, con dotazione di 20 milioni di euro annui per il triennio 2026- 2028,

destinato al finanziamento di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e produzione di materiali sostenibili di nuova generazione.

2. Ai fini del presente articolo:

a) per transizione ecosostenibile nella moda si intende il processo di innovazione tecnologica finalizzato a sostituire materiali di origine animale, quali pellicce, pelli, piume e filati, con materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori prestazioni ambientali;

b) per materiali sostenibili di nuova generazione si intendono i materiali che, mediante approcci di biomimetica, replicano l'estetica e le prestazioni dei materiali di origine animale senza derivarne direttamente, escludendosi i materiali riciclati di origine animale, quali, a titolo esemplificativo, cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, nonché piume e piumino riciclato.

3. Con decreto del Ministro delle Imprese e Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché i criteri, le modalità e il sistema premiante di accesso al Fondo, le spese ammissibili e le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente rimodulazione delle risorse nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Missione 1 "Competitività e sviluppo delle imprese", Programma 1.3 Incentivazione del sistema produttivo come indicato nella Tabella n. 3 allegata al presente Disegno di Legge, ivi incluse le risorse destinate al capitolo n.7355 per il sostegno alla transizione ecologica del settore tessile.

134.0.27

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Misure per la realizzazione di attività di inclusione sociale, formazione e riabilitazione)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio

nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R. ETS) è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

134.0.28

TERNULLO

Dopo l'articolo 138, inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Misure per la realizzazione di attività di inclusione sociale, formazione e riabilitazione)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R. ETS) è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

134.0.29

LISEI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole "a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027" sono sostituite dalle seguenti "a euro 51.160.000 per il 2026, a euro 53.300.000 per il 2027 e a euro 57.205.000 annui a decorrere dal 2028".

Conseguentemente:

a) all'articolo 132, il comma 2 è sostituito dal seguente:
" Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 76.840.000 euro per il 2026, di 80.700.000 euro per il 2027 e di 76.795.000 euro a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato."

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -23.160.000;
2027: -19.300.000;
2028 : -23.205.000."

134.0.30

FURLAN, PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Incremento dotazione organica Ministero dell'Interno - immigrazione)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, parole: «200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «800 unità»

b) al comma 2:

1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 31.961.976 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 1.623.188 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 672.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto»

2) al quarto periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e di euro 996.000 per l'anno 2026».

e) al comma 4, primo periodo, le parole: «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

f) il comma 5, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025, a euro 35.253.164 per l'anno 2026 e a euro 34.257.164 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 26.520.873 per l'anno 2026 e di 34.257.164 euro a decorrere dall'anno 2026

134.0.31

GELMETTI, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Incremento e ampliamento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)

1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Conseguentemente al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sostituire le parole: "31 dicembre 2026" con le seguenti: "31 dicembre 2028" e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Una quota pari al 30% della dotazione complessiva di spesa annuale dovrà essere destinata al conseguimento delle patenti di categoria D".

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

134.0.32

PETRUCCI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

" Art. 134-bis

(Adeguamento bonus portuale)

1. L'articolo 1 comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente: "471. Nello stato di revisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascu-

no degli anni dal 2026 al 2030, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, ovvero Stazioni Marittime Passeggeri autorizzate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (a titolo esemplificativo ESG) a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030"

134.0.33

AMBROGIO, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 134-*bis*
(Rinnovo flotte autobus)

1. Per le finalità di ammodernamento dei parchi veicolari delle imprese esercenti servizi di trasporto con autobus di linea e di noleggio con conducente non soggetti ad obblighi di servizio pubblico è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »

134.0.34

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 134-bis.

(Istituzione di un fondo per far fronte alle spese di rimpatrio e trasporto delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra)

1. All'articolo 272, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e a spese degli interessati» sono soppresse.

2. Al fine di far fronte alle spese di rimpatrio e trasporto delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026."

134.0.35

PAGANELLA, DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 134-*bis*. Al fine di potenziare le misure di sicurezza urbana, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 627, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di ulteriori 200 unità, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare a servizi di presidio e controllo delle principali stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 10.123.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 10.123.000 per l'anno 2026, per euro 10.123.000 per l'anno 2027. "

134.0.36

PAITA, RENZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-*bis*

(Piano casa studenti universitari)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il piano casa studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse del Fondo sono vincolate a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di realizzazione di immobili nuovi da destinare a strutture residenziali universitarie, volte a garantire alloggi a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese per i consumi, agli studenti universitari. Nel caso in cui il numero di domande pervenute a ciascuna struttura sia superiore al numero degli alloggi disponibili si procede all'assegnazione degli stessi dando priorità a coloro che abbiano un più basso valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente lettera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente lettera, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

134.0.37

PAITA, RENZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

1. Ai fini di assegnare risorse economiche alle università per un efficiente funzionamento degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al precedente periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

134.0.38

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Rifinanziamento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)

1. Al fine di incrementare il numero delle borse di studio e garantire il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti universitari meritevoli, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.0.39

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Rifinanziamento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per i corsi di dottorato)

1. Al fine di aumentare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di adeguamento economico delle borse di studio per i corsi di dottorato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.0.40

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Fondo per il trasporto pubblico delle studentesse e degli studenti universitari pendolari)

1. Al fine sostenere economicamente le studentesse e gli studenti universitari pendolari nelle spese sostenute per il trasporto verso le sedi uni-

versitarie, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto dei servizi forniti dal trasporto pubblico regionale per studentesse e gli studenti universitari che hanno la residenza in un luogo diverso rispetto alla sede legale dell'università nella quale sono iscritti. I predetti contributi sono cumulabili con ogni altra agevolazione e sostegno alla mobilità. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi in concerto con il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del Fondo di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.0.41

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Piattaforma nazionale per l'orientamento e il lavoro universitario)

1. Al fine di favorire un collegamento diretto e univoco per l'immissione nel sistema lavorativo degli studenti universitari e per i neo-laureati, è istituita una Piattaforma nazionale per l'orientamento e il lavoro universitario. La Piattaforma di cui al periodo precedente è finalizzata a:

a) fornire un accesso centralizzato online tra gli studenti universitari e le opportunità lavorative avanzate dalle università stesse, dagli enti pubblici e dalle università.

b) consentire agli studenti di consultare le opportunità di tirocinio curricolari obbligatoriamente retribuiti, di apprendistato, di orientamento e *placement* pubblicate nel portale online dalle università, dagli enti pubblici, dalle imprese e dai soggetti privati. Gli atenei saranno tenuti a inserire le offerte di tirocini curricolari e i contatti con le aziende, garantendo standard minimi di qualità e tutoraggio certificato

c) consentire agli studenti di caricare nel portale online il proprio *curriculum vitae* al fine di essere indicizzati e ricevere proposte formative e

lavorative coerenti con il proprio percorso di studio e di formazione da parte dei soggetti reclutanti.

d) monitorare i tassi di occupazione dei laureati e a migliorare il raccordo tra università e mercato del lavoro.l'imprenditorialità giovanile, con sportelli di supporto alle startup universitarie e incubatori territoriali.

2. Al fine della creazione, del mantenimento, dell'aggiornamento e del miglioramento della Piattaforma di cui al comma 1, anche tramite assunzione di personale specializzato previo superamento di un concorso pubblico, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità di cui al comma 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.0.42

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Internazionalizzazione università)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle università italiane nonché la collaborazione tra atenei italiani e stranieri per l'attivazione di laurea internazionali che consentano il conseguimento di titoli di laurea avente valore legale anche nel Paese dell'università straniera, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al precedente periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica eco-

nomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

134.0.43

PAITA, RENZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Credito d'imposta per i progetti di ricerca universitari nelle imprese)

1. Al fine di favorire la stabilizzazione dei ricercatori universitari specializzati in materie industriali, attraverso un piano triennale le imprese che collaborano con le università possono beneficiare di un credito di imposta, fino al 20 per cento, per le spese sostenute nell'ambito di progetti di ricerca universitari in collaborazione con le università.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi in concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e 2, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.0.44

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Fondo per le alleanze universitarie europee)

1. Ai fini di favorire il rafforzamento delle alleanze strategiche tra le università italiane e quelle europee e di promuovere la mobilità degli studenti,

del personale e dei docenti attraverso gli accordi e i programmi europei, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per le alleanze universitarie europee, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi in concerto con il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.0.45

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Fondo per il benessere psicologico delle studentesse e degli studenti universitari)

1. Ai fini di favore il benessere psicologico delle studentesse e degli studenti universitari tramite l'implementazione dei servizi e degli sportelli psicologici forniti dal sistema universitario, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il benessere psicologico delle studentesse e degli studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi in concerto con il Ministero della salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.0.46

PAITA, RENZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Rifinanziamento del Fondo per l'Erasmus Italia)

1. Ai fini di rafforzare il programma nazionale "Erasmus Italia" nonché di favorire esperienze formative del personale e dei docenti universitari tra gli atenei di Regioni diverse, il Fondo per l'Erasmus italiano di cui all'articolo 1, comma 313 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto del Fondo di cui al precedente periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

134.0.47

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis

(Misure per favorire l'accessibilità al programma Erasmus)

1. Ai fini di favorire di favorire l'accessibilità ai programmi europeo "Erasmus" nonché di fornire un sostegno economico alle studentesse e agli studenti che aderiscono ai suddetti affinché siano compensati gli aumenti dei costi degli alloggi e dei trasporti avvenuto in modo trasversale nei Paesi europei, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo nazionale per l'integrazione Erasmus, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono destinate ad integrare economicamente le borse di studio erogate agli studenti iscritti alle università italiane che svolgono il programma europeo "Erasmus".

2. L'integrazione di cui al comma 1 tiene conto dell'aumento del medio costo dei servizi di trasporto e degli alloggi avvenuto nei singoli Paesi europei di destinazione nel quinquennio 2020-2025, accertato su dati e statistiche ufficiali forniti dai rispettivi istituti di statistica nazionale. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi in concerto con il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa in Conferenza unificata da adottarsi in concerto con il Ministero sono stabilite le modalità di spesa destinate alle integrazioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

134.0.48

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Disposizioni in materia di confidi)

1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole «in via prevalente» sono soppresse;

2) dopo le parole «garanzia collettiva dei fidi» sono aggiunte le seguenti: «e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie»;

b) al comma 5:

1) dopo la parola «possono» è aggiunta la seguente: «altresì»;

2) alla lettera a), le parole da «dell'amministrazione finanziaria dello Stato» a «consorziate o socie» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) al comma 6:

1) le parole «l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5»;

2) le parole «altre forme di finanziamento» sono sostituite dalla seguente: «finanziamenti»;

3) dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale».

2. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione».

134.0.49

PAITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 134-bis

(Disposizioni in materia di confidi)

1. All'articolo 112 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole «in via prevalente» sono soppresse;

2) dopo le parole «garanzia collettiva dei fidi» sono aggiunte le seguenti: «e le altre attività indicate nell'articolo 106, commi 1 e 2 prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie»;

b) al comma 5:

1) dopo la parola «possono» è aggiunta la seguente: «altresì»;

2) alla lettera a), le parole da «dell'amministrazione finanziaria dello Stato» a «consorziate o socie» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) al comma 6:

1) le parole «l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5»;

2) le parole «altre forme di finanziamento» sono sostituite dalla seguente: «finanziamenti»;

3) dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «ed esercitare le altre attività previste dall'articolo 106, comma 2 nei confronti di soggetti diversi dalle imprese consorziate o socie»;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. I confidi iscritti nell'albo possono assumere liberamente partecipazioni, in coerenza con l'oggetto sociale».

2. All'articolo 1, comma 54, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Alla scadenza delle misure di cui al presente articolo, le risorse eventualmente disponibili sono restituite al Ministero delle imprese e del made in Italy da quei confidi che non le abbiano impiegate ai sensi della normativa vigente. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede ad accertare la presenza delle risorse residue di cui al periodo precedente. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attribuzione di tali risorse residue, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma alle micro, piccole e medie imprese, ai confidi che, nella vigenza delle misure di cui al presente articolo, abbiano impiegato ai sensi della normativa vigente le risorse loro attribuite, ovvero realizzino operazioni di aggregazione».

134.0.50

MENNUNI, GELMETTI, RUSSO, NOCCO, AMBROGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Verifiche dei requisiti di residenza effettiva e di soggiorno per prestazioni non esportabili e per le misure di inclusione e di tutela della disabilità)

1. Ai fini della concessione e della verifica del diritto alle prestazioni a carattere non contributivo di natura assistenziale, di inclusione sociale e di tutela della disabilità, la cui erogazione presuppone la permanenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è autorizzato ad acquisire e trattare, nelle modalità di cui al Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, le informazioni utili a verificare i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno dei beneficiari nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di acquisizione, trattamento e utilizzo dei dati necessari a consentire lo svolgimento delle predette verifiche, attraverso sistemi di interoperabilità anche attraverso l'accesso agli archivi nella disponibilità del Ministero dell'Interno, contenenti informazioni relative alla presenza effettiva delle titolari delle prestazioni nel territorio dello Stato.

3. Alle attività previste dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

134.0.51

GELMETTI, NOCCO, MENNUNI, AMBROGIO, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Modifiche all'articolo 445-bis del codice di procedura civile)

1. All'articolo 445-bis del Codice di procedura civile, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Gli accertamenti peritali di cui al comma 1 si svolgeranno presso ambulatori pubblici dell'INPS o dell'INAIL o della ASL, messi gratuitamente a disposizione, nelle giornate e negli orari prefissati dal Presidente del Tribunale, d'intesa con i Direttori regionali dei predetti Enti, con cadenza almeno semestrale, compatibilmente con l'orario di servizio contrattuale dei pubblici dipendenti.

Gli ambulatori pubblici sono anche utilizzati per gli accertamenti peritali del successivo giudizio ordinario, nonché per le visite peritali in materia di invalidità previdenziale di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.».

134.0.52

SIGISMONDI, MENNUNI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 134-bis.

(Identificazione univoca delle chiamate a contenuto commerciale)

1. Al fine di garantire la trasparenza e la tutela dell'utenza nei confronti delle comunicazioni di natura commerciale o promozionale, tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, che forniscono servizi di telefonia vocale pubblica direttamente o per tramite di società terze sono tenuti ad assegnare e utilizzare un prefisso numerico unico nazionale dedicato alle chiamate in uscita aventi finalità pubblicitaria, promozionale o di vendita diretta. reso riconoscibile e richiamabile, secondo le modalità definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

2. Le chiamate effettuate per conto di soggetti terzi a fini commerciali devono essere instradate esclusivamente tramite numerazioni recanti il prefisso di cui al comma 1.

3. È fatto divieto di effettuare comunicazioni promozionali o commerciali utilizzando numerazioni prive del prefisso unico o numerazioni non riconducibili a soggetti registrati nel Registro degli operatori di comunicazione o nel Registro pubblico delle opposizioni.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio regolamento:

- a) la struttura del prefisso numerico unico nazionale;
- b) le modalità tecniche di assegnazione e utilizzo;
- c) le sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

5. L'utilizzo di numerazioni diverse da quelle conformi al prefisso unico nazionale è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 500.000, nonché con la sospensione temporanea dell'attività di telemarketing fino alla regolarizzazione della posizione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

134.0.53

SALLEMI, RUSSO, POGLIESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Articolo 134-bis.

(Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata)

1. Al fine di incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono ripartite annualmente le risorse del fondo di cui al comma precedente tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità, che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi

vi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente

Alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 132, comma 1, agli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia sono apportate le seguenti variazioni:

-	2026	- 500.000
-	2027	- 500.000
-	2028	- 500.000

134.0.54

LISEI, GELMETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

" Articolo 134-bis

(Finanziamento dei servizi concernenti gli strumenti di sorveglianza elettronica

di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale)

1. Per il finanziamento dei servizi concernenti i mezzi elettronici e gli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, necessari ai fini dell'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che ne prescrivono l'utilizzo, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di euro 50.000 per il 2026 e di euro 55.285.657 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

134.0.55

ZEDDA, GELMETTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"134-bis

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa non più in uso ma non ancora dismesso all'articolo 10, comma 1, del Decreto del

Presidente della Repubblica del 13 settembre 2005, n. 296 dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

"f-bis) Le Associazioni combattentistiche e patriottiche non aventi scopo di lucro (codice Ateco 949930 Natura giuridica 8) il cui oggetto sociale, stabilito dagli Statuti, è conforme almeno a due dei seguenti requisiti e svolgono attività socialmente utili ad esso coerenti: ideale e amor di Patria, vivificare lo spirito di corpo, promuovere e cementare i vincoli di solidarietà e cameratismo tra tutti i soci in attività e in congedo, elevazione spirituale e culturale, assistenza morale e, nei limiti del possibile, materiale dei soci, aggiornamento professionale fra soci in servizio e in congedo.

f-ter) Le Associazioni combattentistiche e patriottiche la cui personalità giuridica è riconosciuta ex-lege e sono sotto l'Alta Vigilanza dal Ministro della Difesa, a condizione che utilizzino locali nell'ambito di Enti militari anche non operativi o, comunque temporaneamente, non in uso per i fini istituzionali/operativi dei predetti Enti."

2. All'articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2005, n. 296 alla lettera g), sopprimere le parole "anche combattentistiche d'arma" e aggiungere la seguente: "g-ter) Le associazioni combattentistiche e patriottiche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f-bis), se utilizzano locali del Demanio dello Stato nell'ambito di Enti non militari, e temporaneamente, non in uso per i fini istituzionali/operativi dei predetti Enti, al canone agevolato del 10%"

134.0.56

AMBROGIO, GELMETTI, NOCCO, RUSSO, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 134-bis

(Disposizioni sul contenzioso legale dell'INPS e delle pubbliche amministrazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si applicano all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

134.0.57

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 134-bis

(Onorificenza di vittima del dovere)

1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del dovere» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.

3. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

134.0.58

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

" Articolo 134-bis.

(Risorse per sistemi di videosorveglianza nelle scuole)

1.All'articolo 5-*septies* del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: " Le risorse assegnate possono essere utilizzate anche per l'installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture."

134.0.59

PETRUCCI, GELMETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 153-bis

(Misure per l'incentivazione dell'intermodalità ferroviaria)

1. All'articolo 13 bis del Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "può riconoscere" sono sostituite dalle parole "riconosce, fino al 31 dicembre 2025"

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Con decreto direttoriale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le autorità di sistema portuale e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della categoria dei Terminal Operators, fissa gli obiettivi di traffico ferroviario, anche differenziati per ciascun ambito portuale, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto sul canone di concessione.

1 ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 bis, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un fondo di 2 milioni di euro avente la finalità di riequilibrare, qualora necessario, le minori risorse derivanti dal riconoscimento dell'incentivo previsto al comma 1.

1 quater. L'articolo 47 comma 11-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è abrogato. Sino all'entrata in vigore della presente disposizione restano comunque validi gli sconti concessi dalle autorità di sistema portuale in virtù della disposizione di cui al primo periodo.

1 quinquies. Qualora il traffico ferroviario in origine o destinazione da un porto collocato sulla rete Core o comprensive delle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013/UE, sia diretto verso, o provenga da, un interporto, o centro smistamento merci, collocato sulla medesima rete con modalità ferroviaria, la tariffa per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e la tariffa per l'erogazione delle operazioni di sbarco e imbarco sono compensate nella misura massima del 50% dallo Stato attraverso il fondo di cui al comma 1 ter, incrementato per una somma pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027, 2028. Con Decreto direttoriale sono stabilite le modalità e i tempi di accesso al fondo da parte dei gestori delle infrastrutture ferroviari, dei gestori degli interporti e dei concessionari anche raggruppati in consorzio.

1 sexies. I concessionari di spazi demaniali in ambito portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 beneficiano di un

credito d'imposta pari al 100% per i costi relativi alla realizzazione, rimessa in pristino e manutenzione straordinaria, delle infrastrutture ferroviarie localizzate sui terminali oggetto di concessione che consentano un collegamento con la rete ferroviaria di cui al Regolamento (UE) n. 1315/2013."

Art. 136

136.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I prestiti e le garanzie pubbliche di SACE e CDP sono riconosciuti esclusivamente ad opere o infrastrutture che non prevedono investimenti sulle fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio."

136.TAB.2.10.5

TAJANI, PARRINI

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni, capitolo 2309 - Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2027:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2028:

CP: + 450.476;

CS: + 450.476.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da riassegnare, capitolo 3076 - Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2027:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2028:

CP: - 450.476;

CS: - 450.476.

136.TAB.2.11.5

PAROLI

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni, capitolo 2309 - Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2027:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2028:

CP: + 450.476;

CS: + 450.476.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1

Fondi da riassegnare, *capitolo* 3076 - Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2027:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2028:

CP: - 450.476;

CS: - 450.476.

136.TAB.2.12.5

GELMETTI, MENNUNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 142-bis

1. Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, *missione* 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, *programma* 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni, *capitolo* 2309 - Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2027:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2028:

CP: + 450.476;

CS: + 450.476.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da riassegnare, capitolo 3076 - Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2027:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2028:

CP: - 450.476;

CS: - 450.476.

136.TAB.2.13.5

STEFANI, DREOSTO, TESTOR

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +1.796.000,00

CS: +1.796.000,00

2027:

CP: +1.796.000,00

CS: +1.796.000,00

2028:

CP: +1.796.000,00

CS: +1.796.000,00

2029 e a seguire:

CP: +1.796.000,00

CS: +1.796.000,00

CP/CS (euro)	2026	2027	2028	2029}
--------------	------	------	------	-------

Tab.2 Mis.Pro 24.5 cap.2072	+1.796.000	+1.796.000	+1.796.000	+1.796.000
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------

Conseguentemente

All'articolo 132, comma 2, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «98,204 milioni di euro».

136.TAB.2.14.5

GELMINI, VERSACE

Alla Tabella 2, "Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028", missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", programma 1 "Indirizzo politico", azione "Contributo ordinario all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per le spese di funzionamento" (capitolo 2810), apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: +10.000.000

CS: +10.000.000

2027:

CP: +20.000.000

CS: +20.000.000

2028:

CP: +20.000.000

CS: +20.000.000

Conseguentemente,

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33 "Fondi da ripartire", programma 2 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -10.000.000

CS: -10.000.000

2027:

CP: -20.000.000

CS: -20.000.000

2028:

CP: -20.000.000

CS: -20.000.000

136.TAB.2.15.5

GELMINI, VERSACE

Alla Tabella 4, "Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028", missione 3 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 1 "Terzo settore (Associazionismo, volontariato, onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", azione 2 "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore", apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2027:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2028:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, missione: 33 "Fondi da ripartire", programma 2 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: - 500.000

CS: - 500.000

2027

CP: - 500.000

CS: - 500.000

2028

CP: - 500.000

CS: - 500.000

136.TAB.2.2.5

BASSO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, D'ELIA

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 11 - Innovazione e Ricerca, Programma 11.1 - Ricerca di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +15.000.000;

CS: +15.000.000;

2027:

CP: +15.000.000;

CS: +15.000.000;

2028:

CP: +15.000.000;

CS: +15.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -15.000.000;

CS: -15.000.000;

2027:

CP: -15.000.000;

CS: -15.000.000;

2028:

CP: -15.000.000;

CS: -15.000.000.

136.TAB.2.3.5

LOMBARDO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 11 - Innovazione e Ricerca, Programma 11.1 - Ricerca di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +9.757.862;

CS: +9.757.862;

2027:

CP: +9.757.862;

CS: +9.757.862;

2028:

CP: +9.757.862;

CS: +9.757.862.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: -9.757.862;

CS: -9.757.862;

2027:

CP: -9.757.862;

CS: -9.757.862;

2028:

CP: -9.757.862;

CS: -9.757.862.

Conseguentemente, all'articolo 136, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Lo stanziamento di cui al Capitolo 7380 della Missione 11, Programma 11.1, dello Stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato di euro 9.757.862 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

136.TAB.2.4.5

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto", apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +2.000.000.000;

CS: +2.000.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, apportare la seguente variazione:

2026:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

136.TAB.2.5.5

MISIANI, MALPEZZI, ALFIERI, MIRABELLI

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026	2027	2028	
	CP: -116.400.000	CP: -36.400.000	CP:
	-20.950.000		
	CS: -116.400.000	CS: -36.400.000	CS:
	-20.950.000		

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

2026	2027	2028	
	CP: +36.400.000	+116.400.000	CP:
		CP: +20.950.000	

CS:	+116.400.000	CS:
+36.400.000	CS: +20.950.000	

136.TAB.2.6.5

MISIANI

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 79.456.503

CS: - 79.456.503

2027:

CP: - 94.769.556

CS: - 94.769.556

2028:

CP: - 94.769.556

CS: - 94.769.556

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.13, Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 79.456.503

CS: + 79.456.503

2027:

CP: + 94.769.556

CS: + 94.769.556

2028:

CP: + 94.769.556

CS: + 94.769.556

136.TAB.2.7.5

LORENZIN, D'ELIA, SENSI

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 23 - Fondi da ripartire Programma 23.1 - Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000;

2027:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000;

2028:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000;

Conseguentemente,

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti Missione 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) Programma 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (0.13.006) apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2027:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2028:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

136.TAB.2.8.5

VALENTE

*Allo stato di previsione del **Ministero dell'Economia e delle finanze**, missione **Fondi da ripartire**, programma **Fondi da assegnare** apportare le seguenti variazioni:*

2026

CP: - 15.000.000

CS: -15.000.000

(Fondo interventi strutturali di politica economica)

Conseguentemente, allo stato di previsione del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, missione **Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto**, programma **sviluppo e sicurezza della mobilità locale**, apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

(Afragola-Napoli)

136.TAB.2.9.5

PIRRO, DAMANTE

Art. 142

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni, capitolo 2309 - Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2027:

CP: + 97.809;

CS: + 97.809.

2028:

CP: + 450.476;

CS: + 450.476.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da riassegnare, capitolo 3076 - Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2027:

CP: - 97.809;

CS: - 97.809.

2028:

CP: - 450.476;

CS: - 450.476.

Art. 137

137.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Alla Tabella 3 di cui al precedente comma, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca biomedica e in attuazione degli obiettivi della Commissione europea in materia di progressiva sostituzione dell'utilizzo di animali nella sperimentazione scientifica, è destinata una quota pari a 10 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, di cui alla missione 31 "Ricerca e innovazione", programma 4.3 "Ricerca e sviluppo industriale biomedico", iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero, all'istituzione del Fondo per lo sviluppo dei Nuovi Approcci Metodologici (NAMs - New Approach Methodologies). Tali risorse

del Fondo sono destinate al finanziamento di Enti pubblici e privati di ricerca, individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.".

137.2

SIRONI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Alla Tabella 3 di cui al precedente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2026, e per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca biomedica e in attuazione degli obiettivi della Commissione europea in materia di progressiva sostituzione dell'utilizzo di animali nella sperimentazione scientifica, è destinata una quota pari a 10 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, di cui alla missione 31 "Ricerca e innovazione", programma 4.3 "Ricerca e sviluppo industriale biomedico", iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero, è destinata all'istituzione del Fondo per lo sviluppo dei Nuovi Approcci Metodologici (NAMs - New Approach Methodologies). Tali risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di Enti pubblici e privati di ricerca, individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.»

137.TAB.3.1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, missione "Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese", Programma "1.9 - Interventi in materia di difesa nazionale", apportare le seguenti variazioni:

	2026		2028	
	CP:	-	3.000.000.000	CP: -
3.000.000.000			CP: -	2.800.000.000
3.000.000.000			CS: -	3.000.000.000
2.800.000.000			CS: -	

Art. 141

141.TAB.7.1.5

LOTITO, PAROLI

Allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Missione 22 - Istruzione scolastica, Programma 22.15 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale, alla voce «Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore» apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 201.455.451;

CS: + 201.455.451;

2027:

CP: + 220.455.451;

CS: + 220.455.451;

2028:

CP: + 220.455.451;

CS: + 220.455.451.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero dell'Istruzione e del Merito, Missione 22 - Istruzione scolastica, Programma 22.18 - Istruzione del secondo ciclo, alla voce "Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)", apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 201.455.451;

CS: - 201.455.451;

2027:

CP: - 220.455.451;

CS: - 220.455.451;

2028:

CP: - 220.455.451;

CS: - 220.455.451.

141.TAB.7.3.5

GELMINI, VERSACE

Allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Missione 22 - Istruzione scolastica, Programma 22.15 - Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale, alla voce «Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore» apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 201.455.451;

CS: + 201.455.451;

2027:

CP: + 220.455.451;

CS: + 220.455.451;

2028:

CP: + 220.455.451;

CS: + 220.455.451.

Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero dell'Istruzione e del Merito, Missione 22 - Istruzione scolastica, Programma 22.18 - Istruzione del secondo ciclo, alla voce "Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)", apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 201.455.451;

CS: - 201.455.451;

2027:

CP: - 220.455.451;

CS: - 220.455.451;

2028:

CP: - 220.455.451;

CS: - 220.455.451.

Art. 142

142.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"I trasferimenti di risorse effettuati ai sensi del primo periodo assicurano il mantenimento della destinazione a finalità di inclusione e integrazione dei cittadini stranieri, nonché di coesione sociale, e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di cui al programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose".

142.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5 sostituire dalle parole: "e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri," fino alla fine del periodo con le seguenti: "destinandoli a interventi di inclusione sociale, apprendimento della lingua italiana, formazione professionale e accompagnamento al lavoro dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, anche in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli enti locali competenti".

Art. 143

143.TAB.9.1.5

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12), apportare le seguenti variazioni:

2026 2027 2028

CP + 885.000.000 CP + 1.150.000.000 CP + 440.000.000

CS + 885.000.000 CS + 1.150.000.000 CS + 440.000.000

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) apportare le seguenti variazioni:

2026 2027 2028

CP - 885.000.000 CP - 1.150.000.000 CP - 440.000.000

CS - 885.000.000 CS - 1.150.000.000 CS - 440.000.000

143.TAB.9.2.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, inv. 5.2, Cap. 7668, Programma: "Somme destinate a progetti di investimento relativi all'utilizzo dell'idrogeno, finalizzati alla decarbonizzazione dei processi industriali nei settori più inquinanti e difficili da riconvertire (hard-to-abate)", apportare le seguenti variazioni:

2026 2027 2028

CP: + 83.600.000 CP: + 121.766.152 CP: + 100.000.000

CS: + 83.600.000 CS: + 121.766.152 CS: + 100.000.000

Conseguentemente, alla TAB. 12, stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio", Programma "1.5 - Pianificazione delle forze armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali", apportare le seguenti variazioni:

2026 2027 2028

CP: - 83.600.000 CP: - 121.766.152 CP: -+ 100.000.000

CS: - 83.600.000 CS: - 121.766.152 CS: - 100.000.000

143.TAB.9.3.5

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018), programma 1.6 - Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (018.013) apportare le seguenti variazioni:

2026 2027 2028

CP: + 23 milioni CP: + 27 milioni CP: + 85 milioni
CS: + 23 milioni CS: + 27 milioni CS: + 85 milioni

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa missione 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005), programma 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010), apportare le seguenti variazioni:

2026 2027 2028

CP: - 23 milioni CP: - 27 milioni CP: - 85 milioni
CS: - 23 milioni CS: - 27 milioni CS: - 85 milioni

Art. 144

144.TAB.10.1.5

PAITA

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sono apportate le seguenti variazioni:

Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

Programma 06 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

U.d.V. 2.6:

L.B. n.197/2022 art.1 comma 478 Risorse per la linea c della metropolitana di Roma

-(Cap-pg: 7419/2)

2026:

CP: 0

CS: 0

2027:

CP: 50.000.000,00

CS: 50.000.000,00

144.TAB.10.2.5

LOTITO

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Programma 06 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale U.d.V. 2.6: L.B. n.197/2022 art.1, comma 478 - Risorse per la linea C della metropolitana di Roma - (Cap-pg: 7419/2), sono apportate le seguenti variazioni

2026:

CP: 0

CS: 0

2027:

CP: + 50.000.000,00

CS: + 50.000.000,00

144.TAB.10.3.5

DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 1.068.000.000

CS: - 1.068.000.000

2027:

CP: - 1.430.000.000

CS: - 1.430.000.000

2028:

CP: - 1.615.000.000

CS: - 1.615.000.000

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (14),

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10), apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 1.068.000.000

CS: + 1.068.000.000

2027:

CP: + 1.430.000.000

CS: + 1.430.000.000

2028:

CP: + 1.430.000.000

CS: + 1.430.000.000

144.TAB.10.4.5

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 11 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: +2.000.000.000;

CS: +2.000.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare, apportare la seguente variazione:

2026:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

Art. 146

146.1

GASPARRI

Al comma 2, lettera c), sostituire il punto 2), con il seguente: 2) Marina n. 75;

146.2

GASPARRI

All'articolo 146, comma 3, n. 4, sostituire le parole: "Carabinieri n. 130." con le parole: "Carabinieri n. 132.".

146.TAB.12.1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio", Programma "1.5 - Pianificazione delle forze armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali", apportare le seguenti variazioni:

	2026		2028	
	CP: -	1.100.000.000		CP: -
1.100.000.000			CP: -	1.100.000.000
1.100.000.000			CS: -	1.100.000.000
1.100.000.000			CS: -	1.100.000.000

146.TAB.12.2.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio", programma "1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, inno-

vazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare", *apportare le seguenti variazioni:*

2026	2028
CP: - 8.700.000.000	CP: - 8.700.000.000
8.700.000.000	CS: - 8.700.000.000
8.700.000.000	CS: - 8.700.000.000
8.700.000.000	

146.TAB.12.3.5

PATUANELLI, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.10), apportare le seguenti variazioni:

2026:
CP: - 8.000.000.000
CS: - 8.000.000.000
2027:
CP: - 9.000.000.000
CS: - 9.000.000.000
2028:
CP: - 8.000.000.000
CS: - 8.000.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Salute, Missione 1 - Tutela della salute (020) - Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014), apportare le seguenti variazioni:

2026:
CP: + 8.000.000.000
CS: + 8.000.000.000
2027:
CP: + 9.000.000.000

CS: + 9.000.000.000
2028:
CP: + 8.000.000.000
CS: + 8.000.000.000

146.TAB.12.4.5

PATUANELLI, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.10), apportare le seguenti variazioni:

2026:
CP: - 4.000.000.000
CS: - 4.000.000.000
2027:
CP: - 4.500.000.000
CS: - 4.500.000.000
2028:
CP: - 4.000.000.000
CS: - 4.000.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Salute, Missione 1 - Tutela della salute (020) - Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014), apportare le seguenti variazioni:

2026:
CP: + 4.000.000.000
CS: + 4.000.000.000
2027:
CP: + 4.500.000.000
CS: + 4.500.000.000
2028:
CP: + 4.000.000.000

CS: + 4.000.000.000

Art. 148

148.TAB.14.1.5

VERSACE, GELMINI

Alla Tabella 14, "Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028", missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti modificazioni:

2026:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2027:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2028:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, missione: 33 "Fondi da ripartire", programma 2 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: - 100.000

CS: - 100.000

2027

CP: - 100.000

CS: - 100.000

2028

CP: - 100.000

CS: - 100.000

148.0.1

GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 148-bis

(Disposizioni in materia di inclusione scolastica e sociale per gli alunni con disabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti con disabilità, il capitolo di spesa 2551 - piano gestionale 1, nello Stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

148.0.2

TERNULLO

Dopo l'articolo 148, inserire il seguente:

«Art. 148-bis

(Disposizioni in materia di inclusione scolastica e sociale per gli alunni con disabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti con disabilità, il capitolo di spesa 2551 - piano gestionale 1, nello Stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 149

149.TAB.15.1.5

GELMINI, VERSACE

Alla Tabella 15, "Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028", missione 1 «Tutela della salute», programma Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014)", apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, missione: 33 "Fondi da ripartire", programma 2 "Fondi da assegnare", apportare le seguenti variazioni:

2026

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

149.TAB.15.2.5

MARTON, PIRRO, DAMANTE

Allo stato di previsione del Ministero della Salute, Missione 1 - Tutela della salute (020) - Programma: 1.14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (020.014), apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 00.000.000

CS: + 00.000.000

2027:

CP: + 30.000.000

CS: + 30.000.000

2028:

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.10 - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (005.010), apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 00.000.000

CS: - 00.000.000

2027:

CP: - 30.000.000

CS: - 30.000.000

2028:

CP: - 15.000.000

CS: - 15.000.000
